SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 gennaio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 gennaio 2005, n. **5.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 NOVEMBRE 2004, N. 279

All'articolo 1:

al comma 1, le parole da: «, nonché quelle convenzionali e biologiche» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali adottato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in base all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e quelle convenzionali e biologiche, al fine di non compromettere la biodiversità dell'ambiente naturale e di garantire la libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole da: «e senza che nessuna» *fino alla fine del comma sono soppresse;*

al comma 2, le parole: «presenza occasionale» *sono sostituite dalle seguenti:* «commistione tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiudizio per le attività agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento. E fatta salva ogni disposizione concernente le aree protette»;

al comma 3, dopo la parola: «assicurare» *sono inserite le seguenti:*

«agli agricoltori, agli operatori della filiera ed» *e le parole:* «transgenici e non transgenici» *sono sostituite dalle seguenti:* «convenzionali, biologici e transgenici».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «transgeniche e non transgeniche,» *sono sostituite dalle seguenti:* «transgeniche, biologiche e convenzionali,», *dopo le parole:* «Ministro delle politiche agricole e forestali» *sono inserite le seguenti:* «di natura non regolamentare» *e dopo le parole:* «di Trento e di Bolzano,» *sono inserite le seguenti:* «emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «da adottarsi entro il 31 dicembre 2005» *sono soppresse e le parole:* «, con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità per assicurare» *sono sostituite dalle seguenti:* «per realizzare»;

al comma 3, le parole: «imprenditori agricoli» *sono sostituite dalle seguenti:* «conduttori agricoli», *la parola:* «dirette» *è sostituita dalle seguenti:* «previste dal piano di coesistenza di cui al comma 1» *e le parole:* «e non transgeniche» *sono sostituite dalle seguenti:* «, convenzionali e biologiche»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis.* Le regioni e le province autonome, al fine di prevedere un equo risarcimento per gli eventuali danni causati dalla inosservanza del piano di coesistenza, ferme restando le previsioni dell'articolo 5, comma 1-*bis*, possono istituire un apposito fondo, finalizzato a consentire il rispristino delle condizioni agronomiche preesistenti all'evento dannoso, il cui funzionamento è determinato con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il conduttore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo.

1-*bis.* Il conduttore agricolo che riceve un danno derivante dall'inosservanza da parte di altri soggetti delle misure del piano di coesistenza ha diritto ad essere risarcito. Tale risarcimento grava su chiunque abbia cagionato i danni derivanti dalla inosservanza del piano di coesistenza di cui all'articolo 4 e del piano di gestione aziendale di cui al comma 3 del presente articolo. Sui soggetti che non osservano tali misure incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse. Analoga responsabilità grava sui fornitori dei mezzi tecnici di produzione e sugli altri operatori della filiera produttiva primaria.

1-*ter.* Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono individuate le diverse tipologie di risarcimento dei danni di cui al comma 1-*bis* e di quelli derivanti da commistione non imputabile a responsabilità soggettive. Il decreto definisce inoltre le modalità di accesso del conduttore agricolo danneggiato al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. Il decreto definisce altresì le forme di utilizzo, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, di specifici strumenti assicurativi da parte dei conduttori agricoli, diretti a sostenere gli oneri derivanti dalle responsabilità e dai danni disciplinati dal presente articolo»;

al comma 2, le parole: «L'imprenditore» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il conduttore» *e le parole:* «comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 1-*bis*»;

al comma 4, le parole: «l'istituzione» *sono sostituite dalle seguenti:* «la raccolta».

All'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8 è punito con l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo la parola: «Comitato» *è inserita la seguente:* «consultivo»;

al comma 2, dopo le parole: «nella materia» *sono inserite le seguenti:* «e di documentata indipendenza da soggetti portatori di interessi nelle materie di cui al presente decreto» *e sono aggiunte, in fine, le parole:* «, nonché due designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e due dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)»;

al comma 3, la parola: «predispone» *è sostituita dalla seguente:*

«propone» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Ai fini della predisposizione delle linee guida il Comitato acquisisce i pareri dei rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228»;

al comma 4, le parole: «ed all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni» *sono soppresse;*

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa. Alla corresponsione del gettone di presenza, al funzionamento del Comitato e alle connesse attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «destinate all'immissione sul mercato» *sono sostituite dalle seguenti:* «, ad eccezione di quelle autorizzate per fini di ricerca e di sperimentazione,».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Norma finanziaria).* — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5463):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro delle politiche agricole (ALEMANNO), dal Ministro dell'ambiente e territorio (MATTEOLI) e dal Ministro delle attività produttive (MARZANO) il 29 novembre 2004.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 1° dicembre 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione il 9, 10, 13 dicembre 2004.

Relazione annunciata il 13 dicembre 2004 (atto n. 5463-A relatore on. DE GHISLANZONI CARDOLI).

Esaminato in aula il 14 dicembre 2004; il 19 gennaio 2005 e approvato il 20 gennaio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3264):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 21 gennaio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª 10ª, 12ª, 13ª, 14ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 gennaio 2005.

Esaminato dalla 9ª commissione il 25 gennaio 2005.

Esaminato in aula e approvato il 25 gennaio 2005.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 29 novembre 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 53.

05G0020

LEGGE 28 gennaio 2005, n. **6.**

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5464):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), e dal Ministro delle attività produttive (MARZANO) il 29 novembre 2004.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 1° dicembre 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, IX, XI, XIV.

Esaminato dalla X commissione il 1°, 2, 9 e 13 dicembre 2004.

Esaminato in aula il 14 dicembre 2004, 25 gennaio 2005 e approvato il 26 gennaio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3271):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria commercio e turismo), in sede referente, il 26 gennaio 2005, con pareri delle commissioni 1ª per presupposti di costituzionalità, 1ª, 5ª, 6ª, 8ª,11ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 26 gennaio 2005.

Esaminato dalla 10ª commissione il 6 gennaio 2005.

Esaminato in aula ed approvato, il 26 gennaio 2005.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 29 novembre 2004.

Il testo del decreto-legge, corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 57.

05G0019

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2004.

Indirizzi per garantire la coerenza programmatica dell'azione di Governo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER L'ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la direzione e la responsabilità della politica generale del Governo, per garantire l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri;

Visto l'art. 97, primo comma, della Costituzione, che sancisce la gestione dell'amministrazione pubblica secondo i canoni di imparzialità e buon andamento;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 362, recante «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;

Vista la legge 25 giugno 1999, n. 208, recante «Disposizioni in materia finanziaria e contabile»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare gli articoli 4 e 14;

Vista la propria direttiva in data 11 ottobre 2001, recante «Indirizzi per l'attuazione del programma di Governo»;

Vista la propria direttiva in data 15 novembre 2001, recante «Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002»;

Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante «Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246;

Vista la propria direttiva in data 8 novembre 2002, recante «Indirizzi per la programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2003»;

Vista la propria direttiva in data 4 febbraio 2003, recante «Indirizzi per il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, con il quale l'on. dott. Claudio Scajola è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 2003 con il quale all'on. dott. Claudio Scajola è stato conferito l'incarico di Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 2003, recante delega all'on. dott. Claudio Scajola delle seguenti funzioni in materia di attuazione del programma di Governo:

a) analisi del programma di Governo, ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali;

b) analisi delle direttive ministeriali volte a realizzare gli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo e gli impegni assunti;

c) impulso e coordinamento delle attività e delle iniziative necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti;

d) monitoraggio e verifica dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche settoriali, nonché del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati;

e) segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati;

f) informazione, comunicazione e promozione dell'attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma attraverso periodici rapporti, pubblicazioni e mezzi di comunicazione di massa, anche al fine di assicurare la massima trasparenza all'attività complessiva del Governo;

g) coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 2004, che ha istituito il Dipartimento per il programma di Governo;

Considerata l'esperienza operativa finora maturata dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui si avvale il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, deputate all'aggiornamento ed al monitoraggio del programma stesso, con particolare riguardo alle risultanze emerse in ordine al grado di coerenza programmatica fra gli obiettivi politico-istituzionali del Governo, le risorse finanziarie annualmente stanziate in bilancio e le direttive generali emanate da ciascun Ministro per indirizzare l'attività amministrativo-gestionale;

Ritenuto di dover indirizzare a tutti i Ministri una direttiva generale per:

a) assicurare che l'intera attività amministrativa posta in essere da ciascun Dicastero si svolga in un contesto unitario ed armonico, idoneo a garantire la riconducibilità di tutti gli atti gestionali della pubblica amministrazione centrale al quadro programmatico generale del Governo;

b) approntare la base giuridica ed organizzativa che consenta al Ministro per l'attuazione del programma di Governo, attraverso l'apposito Dipartimento, di svolgere appieno tutte le attività di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *g)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'art. 2, comma 2, lettere *h)*, *n)* e *o)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 agosto 2003 di delega delle funzioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

EMANA

la seguente direttiva:

1. *Il quadro programmatico generale del Governo.*

Fin dall'avvio della corrente legislatura è stato attuato un particolare sforzo organizzativo per rendere l'azione amministrativa pienamente coerente con il quadro programmatico su cui il Governo ha ottenuto e conserva la fiducia del Parlamento. Lo stato di attuazione e i risultati del «Piano di Governo per una legislatura» vengono monitorati e aggiornati tenendo conto delle nuove esigenze di protezione e sviluppo del sistema-Paese, che vanno ad arricchire il quadro programmatico iniziale e che sono evidenziate in occasione di specifici momenti della vita istituzionale, quali, ad esempio:

a) le audizioni parlamentari dei rappresentanti del Governo;

b) gli ordini del giorno e le risoluzioni parlamentari;

c) la stipulazione del «Patto per l'Italia» e degli altri «Accordi» generali fra il Governo e le parti sociali;

d) i nuovi vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e, in particolar modo, dalla ratifica della «Convenzione»;

e) la presentazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e delle relazioni previsionali e programmatiche;

f) l'adozione delle manovre di finanza pubblica;

g) la predisposizione dei Piani nazionali di settore;

h) l'emanazione dei decreti-legge, dettati da esigenze socio-economiche del Paese repentinamente emerse o mutate.

Le opportunità di innovazione programmatica devono rispondere, innanzitutto, alla prioritaria esigenza di coerenza dell'azione di Governo, in attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 95, primo comma, della Costituzione: ciò vale, in particolar modo, per le dichiarazioni rese da ciascun Ministro e per la presentazione di decreti-legge. In tale ultima circostanza non appaiono sufficienti i soli requisiti di necessità ed urgenza, occorrendo anche, almeno in linea di principio, l'imprevedibilità dell'intervenuta nuova esigenza socio-economica del Paese che si vuole fronteggiare con lo strumento del decreto-legge, la cui adozione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, è consentita soltanto «in casi straordinari».

In questo quadro il «Piano» costituisce il riferimento permanente della programmazione generale del Governo e, pur recuperando al suo interno naturali elementi di flessibilità, deve garantire che l'intera attività amministrativo-gestionale risponda ad un indirizzo politico-istituzionale unitario.

Alla responsabilità politica di ciascun Ministro, spesso anche alla comunione d'intenti di più Ministri, è affidata la realizzazione di una parte del quadro programmatico generale, secondo le rispettive competenze politico-istituzionali. A tale riguardo, lo schema di riferimento attualmente adottato dal Dipartimento per il programma di Governo, ove il complesso degli obiettivi di legislatura è articolato per macro-aree di intervento, sostanzialmente corrispondenti alle politiche pubbliche di settore perseguite dall'Esecutivo, costituisce un punto di partenza, da sviluppare di comune accordo, soprattutto per quel che concerne gli obiettivi programmatici di competenza plurima. Per questi ultimi, in particolare, si rende necessaria un'azione interministeriale di raccordo costante, non solo nella fase di predisposizione delle fonti normative, ma soprattutto nelle fasi seguenti di programmazione e realizzazione degli interventi.

2. *La manovra annuale di finanza pubblica quale momento fondamentale di attuazione del quadro programmatico generale.*

Lo stesso quadro generale si compone di obiettivi di vario genere: per il conseguimento di taluni è sufficiente operare a livello normativo, integrando ovvero innovando il vigente ordinamento giuridico, senza alcun riflesso sul bilancio dello Stato; per altri, invece, si tratta di predisporre le norme necessarie per poi operare degli interventi prevalentemente di natura finanziaria (è il caso, ad esempio, dell'adozione di strumenti di sostegno economico); per altri, infine, occorre predisporre la relativa base normativa, disporre dei correlati stanziamenti di spesa per poi passare alla vera e propria fase realizzativa (come, ad esempio, gli interventi infrastrutturali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443).

Rientra nella prima categoria una minoranza degli obiettivi programmatici: per la gran parte di essi, invece, la disponibilità delle corrispondenti dotazioni finanziarie costituisce condizione essenziale per il loro conseguimento, pena la trasformazione delle rispettive previsioni normative in una mera raccolta di intenzioni politiche tradotte nel linguaggio giuridico.

Il monitoraggio dello stato di attuazione di tutti gli impegni programmatici del Governo, pertanto, deve tenere conto del diverso modo in cui occorre misurare il livello di realizzazione dei vari obiettivi, adottando specifici indicatori finanziari e fisici, di risultato e di impatto.

2.1. Ciò premesso, a cadenza annuale, in occasione della manovra di finanza pubblica, è necessario che ciascun Ministro predisponga la c.d. «nota preliminare» in coerenza con le risorse disponibili e con quanto previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria, individuando, altresì, gli obiettivi concretamente conseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio. Il menzionato vincolo di coerenza scaturisce dalla circostanza che il predetto Documento, approntato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è discusso ed approvato in Consiglio dei Ministri, assumendo così quella particolare valenza strategica, talvolta correttiva del quadro generale di riferimento, che appartiene solo agli atti collegialmente condivisi.

2.2. Anche i tempi e i modi di realizzazione dell'azione programmatica devono essere coerenti con i vincoli derivanti dal quadro macro-economico di riferimento, a volte più stringenti per l'evoluzione economica non favorevole. In simili evenienze è rimessa alla responsabile decisione di ciascun Ministro, previa consultazione con i colleghi coinvolti negli stessi impegni di Governo, la scelta circa le «priorità politiche» da fare prevalere nel contesto della pianificazione di bilancio, anche sulla base delle proposte formulate dai dirigenti preposti agli uffici dirigenziali generali in cui si articola ciascun Dicastero. Le note preliminari, gli stati di previsione della spesa e lo stato di previsione dell'entrata sono trasmessi, per la revisione di competenza e per la predisposizione del progetto di bilancio di previsione, al Ministro dell'economia e delle finanze, entro i termini annualmente fissati con circolare dello stesso Ministro. Una volta assestato il Documento di programmazione economico-finanziaria (mediante la c.d. «Nota di aggiornamento») ed approntato il disegno di legge finanziaria, ogni Amministrazione provvede ad aggiornare la propria nota preliminare, tenendo conto dell'interlocuzione intervenuta con il Ministero dell'economia e delle finanze e, quindi, degli obiettivi eventualmente ridefiniti nel contesto del proprio stato di previsione della spesa.

2.3. Ad intervenuta approvazione della manovra stessa da parte del Parlamento ciascun Ministro ripartisce le risorse ministeriali fra i vari uffici dirigenziali generali in cui si articola il proprio Dicastero e trasla gli obiettivi programmatici di propria competenza dal piano politico-istituzionale al piano amministrativo-gestionale, mediante l'emanazione della direttiva generale sull'azione amministrativa e la gestione. Ciò nel rispetto di quel particolare «*continuum* logico», già evidenziato nella direttiva del 4 febbraio 2003 recante indirizzi per il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo, che lega fra loro le programmazioni di primo e di secondo livello.

Gli obiettivi strategici esplicitati nella direttiva generale, previa loro articolazione in obiettivi operativi e correlati programmi di azione, devono essere perseguiti mediante atti di gestione, variamente attribuiti alla competenza della dirigenza amministrativa, così da garantire che ogni singola azione realizzativa sia sempre e comunque ricollegabile, per successivi livelli di aggregazione, al quadro programmatico generale.

3. *Pianificazione politico-istituzionale, programmazione amministrativo-gestionale, controllo e rendicontazione.*

Tenendo presente tale circuito «virtuoso», in attuazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, occorre dimostrare, ai cittadini in genere ed al Parlamento in particolare, la correttezza formale e sostanziale delle due fasi del ciclo annuale dell'azione pubblica: quella c.d. «ascendente», in cui si determinano le scelte operative ed i conseguenti appostamenti in bilancio, e quella c.d. «discendente», in cui si appalesa l'atteso rapporto di proporzione diretta fra lo sviluppo degli obiettivi programmatici e l'impiego delle risorse ad essi correlate.

3.1. Per quanto concerne la prima fase, si tratta di procedere con convinzione sulla strada del definitivo abbandono del bilancio dello Stato costruito secondo il criterio della «spesa storica incrementale», adottando in via esclusiva il «bilancio programmatico» delineato dalla legge di riforma n. 94 del 1997, in cui tutte le risorse finanziarie in generale, e quelle destinate agli interventi e agli investimenti in particolare, sono coerentemente allocate in relazione ai servizi istituzionali da garantire ed agli obiettivi programmatici da conseguire, sulla base di un'idonea pianificazione di spesa effettuata all'interno di ciascun Dicastero e opportunamente esplicitata nelle varie note preliminari.

L'ampliamento del ruolo attribuito alle stesse note preliminari è già stato adeguatamente illustrato nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2003/2006. Nel loro ambito, come ribadito anche dal

Ministro dell'economia e delle finanze nelle circolari 2 aprile 2003, n. 21, e 5 aprile 2004, n. 11, occorre specificare, per ciascuna azione programmatica proposta:

a) se l'intervento consiste in un mero trasferimento di risorse ovvero se la struttura ministeriale impegna nella sua realizzazione risorse proprie: in tale ultimo caso occorre anche indicare la quota-parte delle spese di funzionamento specificamente dedicata a ciascun obiettivo programmatico, per poterne apprezzare compiutamente l'impatto economico-finanziario;

b) gli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati ed i tempi di esecuzione previsti, anche articolati su più fasi qualora si tratti, ad esempio, di interventi infrastrutturali complessi.

Inoltre, nella predisposizione degli allegati tecnici agli stati di previsione della spesa, con i quali le risorse finanziarie vengono ripartite per «funzioni individuate con riferimento agli obiettivi generali perseguiti dalle politiche pubbliche di settore», si rende opportuno correlare le stesse funzioni-obiettivo con le «priorità politiche» di cui al precedente paragrafo 2.2, così da agevolare un riscontro puntuale, anche dal punto di vista finanziario, sullo stato di conseguimento degli obiettivi programmatici del Governo.

3.2. Per quanto riguarda la seconda fase, invece, è necessario che nella compilazione della scheda di monitoraggio, introdotta con la menzionata direttiva presidenziale 4 febbraio 2003 ed ora opportunamente aggiornata secondo il fac-simile in allegato 1, ogni Amministrazione assicuri la piena coerenza con i dati di spesa esposti nella relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge n. 468 del 1978, redatta in conformità con il modello standard elaborato dal Ministero dell'economia e delle finanze (allegato 2). In tale sede occorre valutare attentamente il livello di impegno finanziario conseguente all'adozione del provvedimento proposto, anche ai sensi dell'art. 11-*ter* della legge n. 468 del 1978, così come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 194 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 2002, tenendo presente che la sommatoria degli stanziamenti relativi ai singoli obiettivi dovrebbe coprire per intero, quantomeno, le spese per interventi e quelle per investimenti, secondo la nomenclatura adottata nel bilancio dello Stato per la c.d. «classificazione economica semplificata» (prospetti comparativi in allegati 3 e 4, ricavati dall'analisi dei bilanci di previsione per il 2003 ed il 2004). In proposito, si ritiene opportuno evidenziare che mentre gli stanziamenti per spese di funzionamento vengono assorbiti dai costi relativi alle funzioni e ai servizi istituzionali assicurati da ciascun Dicastero, nelle varie quote-parti legate alle azioni programmatiche e nella quota residua destinata alla gestione generale dell'intera compagine ministeriale, la totalità degli stanziamenti per interventi ed investimenti deve essere destinata ad attività «esterne» all'amministrazione, rappresentando il sostegno economico-finanziario che il bilancio dello Stato, attraverso l'azione programmatica posta in essere dalle varie strutture ministeriali, offre allo sviluppo del sistema-Paese.

Occorre, altresì, che, a fronte di un coerente circuito programmatico «di andata», anche il circuito «di ritorno», cioè quello del controllo/referto per valutare i risultati conseguiti, sia altrettanto univoco: i rapporti del controllo di gestione ad uso dei Capi Dipartimento/Direttori generali e quelli del controllo strategico ad uso dei Ministri, i rapporti sullo stato di attuazione del programma di Governo ad uso del Presidente e del Consiglio dei Ministri, il rendiconto generale parificato che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente al Parlamento devono costituire momenti diversi di un unico sistema, gli uni propedeutici agli altri in una visione globale della pubblica amministrazione che ai previsti livelli di disaggregazione dell'azione programmatica fa corrispondere, specularmente, altrettanti momenti di riaggregazione dell'azione valutativa postuma.

In tale ottica si rende particolarmente necessario che ciascun Ministro sensibilizzi adeguatamente i vertici amministrativi del proprio Dicastero affinché vengano pienamente attuate le norme vigenti in materia di misurazione e valutazione dell'azione amministrativa (controllo di gestione) e delle politiche pubbliche di settore (controllo strategico), con specifico riguardo alla definizione:

a) degli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 17 della legge n. 59 del 1997, all'art. 5 della legge n. 94 del 1997, all'art. 10 del decreto legislativo n. 279 del 1997 ed all'art. 4 del decreto legislativo n. 286 del 1999;

b) dei meccanismi e degli strumenti più idonei per monitorare il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici, come previsti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 286 del 1999.

4. *Sinergie istituzionali per il monitoraggio del programma di Governo.*

4.1. Per garantire la piena ed effettiva attuazione di tutta la normativa citata in premessa dovrà essere assicurato un sempre più stretto raccordo fra il Dipartimento per il programma di Governo, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) e tutti gli altri enti, istituti, uffici ed organismi pubblici facenti parte del Sistema statistico nazionale ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; ciò al fine di alimentare un flusso costante e puntuale di dati, informazioni e documenti relativi alla coerenza dell'intero circuito programmatico, al conseguimento degli obiettivi di legislatura, al grado di soddisfazione delle esigenze socio-economiche del Paese. Per quanto concerne, in particolare, tale ultima misurazione, il Dipartimento per il programma di Governo potrà avvalersi anche di istituti specializzati in demoscopia, nonché delle «rilevazioni sulla qualità percepita dai cittadini» effettuate dalle singole Amministrazioni sulla base degli indirizzi formulati dal Ministro per la funzione pubblica con la direttiva del 24 marzo 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2004.

Nel contempo il Dipartimento per il programma di Governo:

a) fornirà tutto il necessario supporto tecnico-organizzativo agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri ed in particolar modo ai Servizi di controllo interno, per favorire il rapido consolidamento di un nuovo sistema di impiego e monitoraggio delle risorse pubbliche pienamente coerente con gli impegni programmatici assunti;

b) sarà posto in grado di ricevere tutti i dati e le informazioni utili al monitoraggio analitico degli obiettivi di legislatura, ivi inclusi quelli ricavabili dai flussi informativi integrati di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 279 del 1997, dai flussi informativi armonizzati di cui all'art. 12 del medesimo decreto legislativo, dalla banca dati del c.d. «Codice Unico di Progetto» di cui alla deliberazione C.I.P.E. 27 dicembre 2002, n. 143/2002, con modalità idonee a garantire sia la validazione degli elementi informativi forniti, sia la riservatezza di quelli ricevuti;

c) curerà, con la collaborazione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e del C.N.I.P.A., l'impianto, l'avviamento operativo e lo sviluppo del nuovo sistema informativo interministeriale per il monitoraggio del programma di Governo, finalizzato alla raccolta tempestiva e puntuale dei dati finanziari e realizzativi utili per costruire un quadro conoscitivo esaustivo. Nello stesso sistema informativo saranno integrati, attraverso il nuovo «sistema pubblico di connettività» ovvero con interconnessioni telematiche dedicate, i sistemi informativo-statistici unitari di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e la banca dati di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

L'adozione del nuovo sistema informativo, caratterizzato da un flusso permanente di dati fra tutti i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituisce il presupposto fondamentale per garantire la piena coerenza ed il costante allineamento fra le programmazioni di primo e di secondo livello, con un modello concettuale che offra a tutte le Amministrazioni un quadro di riferimento entro il quale integrare e sviluppare i propri sistemi informativi di controllo interno. A tale specifico riguardo si richiama l'attenzione sulla direttiva 19 dicembre 2003 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2004, in merito al c.d. «riuso» dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni. Il nuovo sistema rappresenta, inoltre, un importante tassello per la realizzazione della politica intersettoriale relativa alla digitalizzazione della pubblica amministrazione (e-Government), individuata come prioritaria nelle più recenti direttive presidenziali.

4.2. Il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, inoltre, avvalendosi anche del supporto tecnico-scientifico fornito dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1999 e ferma restando la possibilità di convocare la conferenza dei Capi di Gabinetto per svolgere un'adeguata azione generale di raccordo fra tutti i Dicasteri, provvederà ad organizzare incontri periodici con tutti i collegi di direzione dei Servizi di controllo interno, i cui presidenti, nel rispetto della clausola di riservatezza di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo, fungeranno da referenti ministeriali, al fine di:

a) alimentare un interscambio costante di dati e informazioni sul processo di attuazione delle politiche pubbliche di settore in cui si articola il programma di legislatura;

b) sviluppare un confronto a tutto campo fra le diverse esperienze maturate in materia di pianificazione, programmazione, controllo e rendicontazione.

Lo stesso Ministro individuerà le modalità operative di raccordo tra il Dipartimento per il programma di Governo e gli Uffici di diretta collaborazione degli altri Ministri, tenendo conto che ciascun referente ministeriale (presidente del collegio di direzione del Servizio di controllo interno) dovrà disporre di una specifica unità organizzativa, dotata delle necessarie infrastrutture telematiche, dedicata alla gestione del nuovo sistema informativo interministeriale per il monitoraggio del programma di Governo.

4.3. Tutto ciò consentirà di tenere costantemente informato il Presidente del Consiglio dei Ministri sullo sviluppo generale dell'azione governativa nonché sugli eventuali ritardi, difficoltà o scostamenti rilevati, permettendo così al Presidente stesso di esercitare, con concreta rapidità e trasparenza, l'attività di coordinamento, di impulso e di aggiornamento degli obiettivi programmatici che gli compete in forza dell'art. 95 della Costituzione.

A tale riguardo, tenuto conto dell'importanza strategica che taluni atti normativi o amministrativi rivestono per la realizzazione del programma di Governo, in particolare quelli legati allo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per concretizzare le misure di sostegno economico ovvero gli interventi infrastrutturali, si reputa opportuno che, nei casi in cui l'acquisizione dei necessari pareri o concerti possa determinare un rallentamento dell'azione di Governo, il Ministro per l'attuazione del programma, su richiesta del Ministro interessato, intervenga tempestivamente per eliminare ogni causa di indugio, informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. *La comunicazione istituzionale.*

Degli esiti dell'azione di monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo occorre informare adeguatamente l'intera opinione pubblica, poiché ciò costituisce uno dei momenti fondamentali che caratterizzano il rapporto democratico fra cittadini e Governo. A tal fine il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, anche avvalendosi del Dipartimento per l'informazione e l'editoria (previo raccordo con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria e con funzioni di Portavoce del Presidente), curerà l'attivazione di ogni iniziativa ritenuta opportuna a tale scopo, facendo ricorso anche ad innovative campagne di comunicazione di massa, nonché ai cc.dd. «new media», per informare l'opinione pubblica sull'attività

di Governo e per promuovere — presso mirati segmenti economici, sociali e culturali — singole iniziative governative.

Il miglioramento, sia qualitativo che quantitativo, della comunicazione rivolta ai cittadini al fine di rendere maggiormente nota e più agevolmente comprensibile l'attività dell'Esecutivo e delle Istituzioni, è un punto qualificante dell'impegno di questo Governo. Tale impegno si è concretizzato finora in una serie di interventi, realizzati da varie strutture della pubblica amministrazione, che hanno ottenuto risultati complessivamente apprezzabili; tuttavia, un maggiore coordinamento dell'impegno delle varie Amministrazioni determinerebbe senza dubbio un forte incremento dell'efficacia di tali interventi. Tra l'altro, un mancato coordinamento in questo settore rischia di far pervenire all'opinione pubblica un messaggio distorto o addirittura negativo proprio sui temi, comunque connessi ai propri diritti e ai propri doveri, che più direttamente qualificano il rapporto tra cittadini e Istituzioni.

Con specifico riguardo al sistema radiotelevisivo si potrà procedere ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 7 giugno 2000, n. 150, poiché si tratta di «comunicazioni di pubblico interesse». L'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del vigente contratto di servizio stipulato con la RAI per il triennio 2003/2005, prevede, infatti, fra le priorità dell'offerta televisiva, le «trasmissioni a carattere istituzionale: trasmissioni periodiche e straordinarie dedicate all'informazione sull'attività degli organi istituzionali ... e dichiarazioni di alte cariche dello Stato ...».

Di conseguenza, dovrà essere opportunamente aggiornato ed integrato il «Piano di comunicazione» annualmente predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria ed approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 11 e 12 della citata legge n. 150 del 2000. La stessa legge stabilisce, al comma 1 dell'art. 13, che «le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai fini della formulazione di un preventivo parere, i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa». Pertanto, a far tempo dal 1° gennaio 2005, tutte le Amministrazioni che intendano realizzare progetti come sopra specificati dovranno darne notizia al Ministro per l'attuazione del programma di Governo, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria e con funzioni di Portavoce del Presidente nonché al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sarà cura dello stesso Dipartimento, sentiti i citati Ministro e Sottosegretario, far pervenire al più presto il relativo parere agli interessati, non oltre trenta giorni dalla ricezione delle proposte. In caso di parere negativo i progetti di comunicazione non saranno ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico; conseguentemente le Amministrazioni non potranno accedere ai finanziamenti previsti dall'art. 14 della legge n. 150 del 2000.

Roma, 23 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 119

Allegato 1

Nuova scheda di monitoraggio delle iniziative normative di Governo

SCHEDA DI MONITORAGGIO
DELLE INIZIATIVE NORMATIVE DEL GOVERNO

Amministrazione proponente

____

Provvedimento proposto

Titolo

____

Tipologia (barrare la casella che interessa)

☐ d.d.l. cost. ☐ d.d.l. ord. ☐ decreto-legge ☐ d.lgs. ☐ d.P.R. ☒ d.P.C.M. ☐ d.l. ☐ altro

Obiettivo/i del programma di Governo perseguito/i con il provvedimento

Descrizione

____

____

____

Fonti normative di riferimento

Primarie			Secondarie		
tipo	data	n.	tipo	data	n.
tipo	data	n.	tipo	data	n.
tipo	data	n.	tipo	data	n.

Stanziamenti di bilancio

U.P.B. (descrizione)

____

e.f. 2005 (importo)	e.f. 2006 (importo)	e.f. 2007 (importo)	eventuali oneri a regime

N.B.: indicare se si tratta di fondi in conto competenza (C) ovvero in conto residui (R)

Strumenti attuativi previsti

tipo di atto	contenuto	Scadenza per l'adozione

Allegato 2

Relazione tecnica *standard* del Ministero dell'economia e delle finanze

RELAZIONE TECNICA

Ai sensi dell'Art. 11 ter della legge 468/1978 e successive modificazioni e integrazioni.

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- ☐ **SU INIZIATIVA GOVERNATIVA**
- ☐ **INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE**
- ☐ **INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)**
- ☐ **SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA**
- ☐ **SU TESTO APPROVATO DAL SENATO**

A) Titolo del provvedimento:

____
____
____
____
____

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente	
Amministrazione competente	

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge		
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

		NUMERO	PROPONENTE
Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE	**1. Art.……comma……** **2. Art.……comma……** **3. Art.……comma……** **4. Art.……comma……** **5. Art.……comma……** **6. Art.……comma……** **……….**
PER LA COPERTURA:	**1. Art.……comma……** **2. Art.……comma……** **………………………...**
PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:	**1. Art.……comma……** **2. Art.……comma……** **………………………...**

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	NO

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n..... comma n....

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

C.2) Metodologia di calcolo.

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

A carico dello Stato

Articolo ...... Comma.......	Anno 1					Anno 2					Anno 3					A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.			
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.		
Totale effetti finanz. negativi																	
Totale effetti finanz. positivi																	

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo ...... Comma.......	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE II

TABELLA 1bis

(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI PER L'ART....................COMMA.........

Effetti finanziari a carico dello Stato:

	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5		Anno 6		Anno 7		Anno 8		Anno 9		Anno 10		TOTALE
	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	
TOTALE a carico dello Stato																					

SEZIONE II bis

Tabella 2

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato

Articolo …… Comma…….	Anno 1					Anno 2					Anno 3					A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.			
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.		
Totale effetti finanz. negativi																	
Totale effetti finanz. positivi																	
Totale generale effetti finanz. negativi																	
Totale generale effetti finanz. positivi																	

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo …… Comma…….	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

Tabella 2 bis

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

A carico dello Stato

Articolo ... ... Comma... ...	Anno 1					Anno 2					Anno 3					Anno 4					Anno 5				
	Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.	
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.
Totale effetti finanz. negativi																									
Totale effetti finanz. positivi																									
Totale generale effetti finanz. negativi																									
Totale generale effetti finanz. positivi																									

Articolo ... ... Comma... ...	Anno 6					Anno 7					Anno 8					Anno 9					Anno 10				
	Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.	
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.
Totale effetti finanz. negativi																									
Totale effetti finanz. positivi																									
Totale generale effetti finanz. negativi																									
Totale generale effetti finanz. positivi																									

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE III
MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)			

MODALITA' DI COPERTURA:

A) <u>Fondi speciali</u>

- Tabella A Ministero……….			
Ministero……….			
- Tabella B Ministero………			
Ministero………			
Totale fondi speciali			

B) <u>Riduzione di autorizzazioni di spesa</u>

-Legge……… articolo……. .comma……..			
-Legge……… articolo……. .comma……..			
-Legge……… articolo……. .comma……..			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) <u>Nuove o maggiori entrate</u>

-Legge……… articolo……. .comma……..			
-Legge……… articolo……. .comma……..			
-Legge……… articolo……. .comma……..			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			

PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITA' DI COPERTURA:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente			
-..			
-..			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
-..			
-..			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE COPERTURA (A+B+C)			

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Tale sezione va compilata a cura dell'Amministrazione proponente, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. (Vedi manuale).

Descrizione sintetica

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore statale			
Indebitamento netto			

Note:

TIMBRO DI VERIFICA
DELLA RELAZIONE TECNICA,
DATA E FIRMA DEL RAGIONIERE
GENERALE DELLO STATO

MANUALE DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA

(Ai sensi dell'Art. 11 ter della legge 468/1978 e successive modificazioni e integrazioni)

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

Indicare il tipo di relazione tecnica, scegliendo tra i seguenti: «su iniziativa governativa», «iniziale, su richiesta parlamentare», «integrativa (su emendamento)» «su testo approvato dalla Camera», «su testo approvato dal Senato», in base all'iter del provvedimento.

A. Titolo del provvedimento.

Riportare in maniera completa il titolo del provvedimento oggetto della relazione tecnica. In caso di «emendamento» descriverne sinteticamente il contenuto.

B. Amministrazione (o altro soggetto) proponente.

Indicare l'Amministrazione che propone l'atto in caso di iniziativa legislativa governativa. Negli altri casi, indicare il soggetto proponente (parlamentare o altro soggetto istituzionale).

Amministrazione competente:

Indicare l'Amministrazione o le Amministrazioni competenti per materia, tenute alla redazione della relazione da inviare al MEF-RGS per la prescritta verifica. (cfr. Art. 11-*ter*, commi 2, 3, 4 della legge 468/1978 in appendice).

C. Tipologia dell'atto.

Barrare con una X in corrispondenza dell'atto oggetto della relazione tecnica. In caso di atto parlamentare, indicare nella colonna a fianco le lettere e il numero che lo identifica (ad es. A.C.n... o A.S.n....).

In caso di schema di decreto legislativo, la relazione tecnica deve essere coerente con il quadro finanziario previsto dalla relativa legge delega.

La casella «schema di Decreto del Presidente della Repubblica» va barrata nel caso di regolamenti govemativi approvati con Decreto del Presidente della Repubblica, i quali pur non comportando nuovi o maggiori oneri sono comunque suscettibili di determinare effetti finanziari nei limiti della relativa delega. Per tali provvedimenti dovrà essere redatta la relazione tecnica al fine di dimostrare l'eventuale invarianza della spesa a carico del bilancio dello Stato.

D. In caso di «emendamento» o «subemendamento»:

barrare in corrispondenza della voce «emendamento» o «subemendamento» e indicarne l'eventuale numero nella colonna a fianco;

barrare in corrispondenza dell'atto parlamentare cui si riferisce l'emendamento, o subemendamento indicandone nella colonna a fianco il numero;

indicare il proponente dell'emendamento o subemendamento (Governo, Relatore, Commissione o nome del primo firmatario).

E. Indice delle disposizioni rilevanti ai fini della relazione tecnica.

Indicare esclusivamente le disposizioni (articoli e commi) che hanno rilevanza ai fini degli effetti finanziari. Sono rilevanti a tale fine anche le disposizioni che non comportano nuovi oneri finanziari e per le quali è necessario dimostrarne la neutralità (es. invarianza di gettito). In caso di emendamento o subemendamento, indicare il numero dell'articolo e del comma che l'emendamento stesso intende modificare.

Dovranno essere indicati anche gli articoli riguardanti la copertura ed eventualmente la clausola di salvaguardia.

F. Oneri per le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato e relativa copertura.

Nel campo in questione, occorre indicare se le disposizioni comportano oneri per i bilanci di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato (Enti territoriali, Enti previdenziali, Aziende sanitarie, Camere di commercio, ecc.).

Nel caso in cui le disposizioni comportino oneri per i predetti enti, occorre quantificarli e indicarne la copertura finanziaria nelle Sezioni II e III.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La Sezione II deve contenere tutti gli elementi necessari per la quantificazione degli effetti finanziari di ogni singola disposizione del provvedimento.

Pertanto questa sezione deve essere compilata separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica della disposizione.

Alla prima riga deve essere indicato il numero della disposizione, corrispondente al numero progressivo dell'«Indice delle disposizioni rilevanti ai fini della relazione tecnica» presente nella Sezione I.

La descrizione deve essere sintetica, ma comunque deve contenere tutte le informazioni rilevanti per la quantificazione degli effetti finanziari. In particolare, è necessario fare riferimento alla normativa vigente, segnalando gli elementi innovativi della disposizione, al fine di evidenziarne gli aspetti finanziari diretti ed indiretti.

B) Oneri come limite massimo di spesa.

Deve essere indicato se la disposizione comporta oneri definiti come limite massimo di spesa.

Nel caso in cui si è risposto «No», dovrà essere compilata la Sezione IV relativa alla clausola di salvaguardia.

C) Quantificazione degli effetti finanziari.

Questo paragrafo deve essere compilato con particolare cura, in quanto contiene gli elementi indispensabili per l'accertamento della ragionevolezza della base informativa, nonché della adeguatezza della metodologia di calcolo utilizzata.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri per i bilanci di Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato (ad esempio a seguito di trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o compiti), tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

C.1.) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Devono essere qui indicati tutti i parametri utilizzati per il calcolo degli effetti finanziari.

Essi devono essere indicati, se necessario, per tutti gli anni di previsione. Le variabili legate al quadro macroeconomico (es. tasso di inflazione, di disoccupazione, tasso di interesse, ecc.) utilizzate nel calcolo devono essere corrispondenti a quelle contenute negli ultimi documenti di finanza pubblica (Dpef, Rpp) pubblicati. Le eccezioni (ad esempio, per provvedimenti contestuali a revisioni del predetto quadro macroeconomico), dovranno essere esplicitamente indicate.

Per quanto riguarda gli altri parametri, dovrà essere indicato se essi corrispondono ad ipotesi o stime effettuate dall'Amministrazione competente, ovvero se si tratta di dati ufficiali (per i quali dovrà essere sempre indicata la fonte).

Nel caso in cui la descrizione dei parametri richieda una esposizione particolarmente articolata, si potrà rinviare ad una appendice.

Nel caso in cui si evidenzino particolari aspetti di criticità circa il reperimento di elementi informativi necessari alla quantificazione, essi dovranno essere adeguatamente segnalati nella relazione.

C.2) Metodologia di calcolo.

Deve essere indicato il processo utilizzato per il calcolo degli effetti finanziari diretti ed indiretti.

È indispensabile che questo paragrafo contenga tutti gli elementi necessari ai fini della ricostruzione e della verifica del calcolo degli effetti finanziari. Vanno quindi indicati tutti i passi logico-matematici che hanno portato alla definizione degli effetti finanziari diretti ed indiretti.

Nel caso in cui ciò richieda una esposizione particolarmente articolata, si potrà rinviare ad una appendice.

In presenza di diritti soggettivi che comportano effetti finanziari, si deve evidenziare il numero dei beneficiari (se necessario distinto per classi), l'entità del beneficio individuale concesso e l'ammontare complessivo del beneficio stesso, indicandone le fonti giustificative.

CASI PARTICOLARI

Si ricorda che, in base all'art. 11-*ter* della legge 468/78 (allegato in appendice), e successive modificazioni:

per le disposizioni in materia pensionistica, la relazione dovrà contenere un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali degli oneri previsti, da indicarsi al netto degli assegni familiari e al lordo degli effetti fiscali.

Gli effetti fiscali indotti dal provvedimento dovranno essere evidenziati in una riga della Tabella n. 1-*bis*.

Le predette proiezioni dovranno tenere conto degli aumenti per rivalutazione automatica previsti dalla vigente normativa.

Appare inoltre di particolare rilievo l'informazione relativa alle proiezioni dell'andamento del numero dei beneficiari, secondo adeguate valutazioni sia rispetto al presumibile numero dei nuovi ingressi che alle probabilità di uscita;

per le disposizioni relative al personale delle pubbliche amministrazioni vanno considerate le retribuzioni complessive unitarie per ciascuna delle qualifiche interessate con indicazione di tutte le componenti del relativo trattamento economico, fondamentale ed accessorio, nelle misure annue lorde stabilite dalle rispettive fonti normative in vigore (contratti collettivi nazionali, accordi sindacali, procedure di concertazione, procedimenti negoziali, legge, ecc.).

Le suddette retribuzioni, laddove chiaramente superate rispetto all'arco temporale interessato, vanno incrementate quanto meno del relativo tasso di inflazione programmato. Ciascuna retribuzione va, poi, incrementata degli oneri a carico dell'amministrazione (per fondo pensioni, buonuscita ed Irap) pervenendo, così, al costo unitario annuo per qualifica che, moltiplicato per le unità interessate, determina l'onere complessivo;

per le disposizioni in materia di entrata, gli effetti sul gettito erariale (positivi o negativi) devono essere esplicitati anche rispetto alle Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano, per due ragioni:

per determinare la variazione (in aumento o in diminuzione) da apportare agli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alle predette Regioni e province autonome (sia quali regolazioni contabili, nel caso di Sicilia e Sardegna, sia quali veri e propri trasferimenti per devoluzioni di entrate nel caso delle altre regioni e province suddette);

per determinare con esattezza il diverso impatto sui saldi di finanza pubblica.

Nell'ipotesi in cui una disposizione produca variazioni di gettito tributario, va esplicitato l'importo delle entrate non soltanto a livello nazionale, ma anche per ciascuna delle Regioni a statuto speciale. Tale distinzione è necessaria in quanto i capitoli di spesa sono specifici per ciascuna regione.

Ad esempio, una maggiore entrata a titolo di Irpef comporta, per la parte di gettito riscosso nel territorio della Regione Sicilia, una maggiore spesa a carico del capitolo relativo alle regolazioni contabili con la predetta Regione. Viceversa, una minore entrata comporta correlativamente una minore spesa;

per le disposizioni riguardanti gli Accordi Internazionali, è necessario prevedere una quantificazione analitica della contribuzione finanziaria dell'Italia al bilancio di Enti, Banche, Fondi o altri organismi internazionali, nonché delle spese di missione per i funzionari ed esperti. Dovrà essere indicato il costo relativo al pernottamento, alla diaria giornaliera ed alla spesa per il viaggio, nonché il numero delle unità inviate e quello delle riunioni annue.

È necessario chiarire la decorrenza dell'onere e la relativa imputazione ai singoli esercizi finanziari, nonché la ripartizione della spesa da iscrivere nello stato di previsione dei singoli Ministeri, al fine della successiva iscrizione nei capitoli di spesa che ciascuna Amministrazione dovrà gestire dopo l'approvazione dei provvedimenti.

Qualora, poi, l'Accordo preveda la possibilità di introdurre emendamenti, intese specifiche, modifiche da attuare con successivi scambi di note ovvero memorandum di intesa, occorre chiarire che, qualora dette ipotesi comportino oneri aggiuntivi, si renderà necessario prevedere un nuovo disegno di legge per la copertura degli stessi.

Nel caso di provvedimenti riguardanti la ratifica di Convenzioni internazionali di sicurezza sociale, si rinvia a quanto detto a proposito delle disposizioni in materia pensionistica.

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nei casi in cui le disposizioni predeterminino l'entità, la durata ed i destinatari della spesa (ad esempio, norme che istituiscono un fondo), è la norma stessa a contenere l'indicazione della dimensione finanziaria.

Anche in questi casi, la relazione tecnica dovrà fornire tutte le indicazioni e gli elementi necessari a valutare la congruità delle risorse finanziarie rispetto agli obiettivi della norma.

D) Effetti finanziari.

Il paragrafo contiene la sintesi degli effetti finanziari di ogni singola disposizione. Esso comprende la Tabella n. 1 (sempre obbligatoria) e la Tabella n. 1-*bis* (obbligatoria solo nei casi indicati più avanti).

Nel caso in cui il provvedimento produca effetti finanziari a carico di Amministrazioni Pubbliche diverse dallo Stato, riportare tali effetti separatamente da quelli a carico del bilancio dello Stato.

In tutte le tabelle, gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

Gli importi vanno indicati in migliaia di euro.

TABELLA N. 1

Va indicato per ciascuno dei tre anni l'importo relativo all'effetto finanziario (positivo o negativo) recato dalla disposizione in esame. Tale importo va allocato, in relazione alla durata dell'effetto, in corrispondenza dell'apposito spazio previsto riferito a:

«annuale» se l'effetto (positivo o negativo) riguarda solo un anno o più annualità. Se l'effetto si esaurisce nel triennio, le colonne «a regime» e «anno terminale» non vanno compilate; se, invece, l'effetto va oltre il triennio, nella colonna «anno terminale» va indicato l'anno in cui cessa l'effetto. Es. la disposizione prevede un contributo a favore del comune di Torino per interventi connessi alle olimpiadi invernali 2006 di 200 milioni per l'anno 2004, 100 milioni per il 2005 e 50 milioni per il 2006; in corrispondenza dei «campi» annuale e anno terminale va indicato:

2003	2004	2005	a regime	anno terminale
	- 200	- 100		2006

Nel caso in cui l'effetto finanziario investe solo il triennio, come ad es. la disposizione che prevede un'autorizzazione di spesa di milioni 70, milioni 100 e milioni 130 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, in corrispondenza del «campo» annuale va indicato:

2003	2004	2005	a regime	anno terminale
- 70	- 100	- 130		

Nella Sezione II-*bis* (riepilogo degli effetti finanziari a carico dello Stato) dovrà essere fornita l'indicazione dell'onere in maniera puntuale su tutti gli anni;

«limite di impegno», se la disposizione espressamente prevede tale autorizzazione. Di norma, il L.I. si riferisce a spese in conto capitale (ammortamento mutui); nel solo caso di contributi in conto interessi il L.I. va riferito alla parte corrente. L'importo va indicato nell'anno in cui decorre il limite e ripetuto anche in quelli successivi a completamento del triennio di riferimento; nella colonna «anno terminale» va indicato l'anno in cui scade il limite. Nel caso in cui la stessa disposizione preveda la decorrenza nell'anno successivo di ulteriore limite di impegno, il relativo importo si somma a quello precedente; in tal caso nella colonna «anno terminale» va indicato l'anno in cui viene a cessare il limite di impegno con scadenza più lontana (normalmente è l'anno in cui cessa l'ultimo limite di impegno, in ordine cronologico, se hanno tutti la stessa durata, ma non sempre è

così): ad es. se una disposizione prevede l'autorizzazione di un limite di impegno quindicennale di 10 milioni a decorrere dal 2003, di un ulteriore limite di impegno quindicennale di 8 milioni a decorrere dal 2004 e di un ulteriore limite di impegno decennale di 5 milioni a decorrere dal 2005, in corrispondenza dei «campi» limite di impegno e anno terminale va indicato:

2003	2004	2005	a regime	anno terminale
- 10	- 18	- 23		2018

Se tutti e tre i limiti avessero avuto durata quindicennale, l'anno da indicare in corrispondenza del «campo» anno terminale sarebbe stato 2019.

Nell'ipotesi in cui venga previsto un limite di impegno quindicennale di 10 milioni dal 2003, in corrispondenza dei «campi» limite di impegno e anno terminale va indicato:

2003	2004	2005	a regime	anno terminale
- 10	- 10	- 10		2017

Nella sezione II-*bis* (riepilogo degli effetti finanziari a carico dello Stato) dovrà essere fornita l'indicazione dell'onere in maniera puntuale su tutti gli anni;

«permanente», se l'onere (nuova o maggiore spesa ovvero minore entrata) è continuativo. L'importo va sempre indicato, in corrispondenza del «campo» permanente, con riferimento a ciascun anno del triennio in riferimento (sia se è sempre lo stesso importo, sia se l'importo varia da un anno all'altro) e in corrispondenza del «campo» a regime. In tale «campo» viene indicato l'importo che a decorrere da un determinato esercizio assume valore costante in via permanente. Es: la disposizione prevede la concessione di un contributo di 10 milioni per il 2003 e 5 milioni a decorrere dal 2004; in corrispondenza dei «campi» permanente e a regime va indicato:

2003	2004	2005	a regime	anno terminale
- 10	- 5	- 5	- 5	

Nel caso in cui la disposizione predetermina l'onere con riferimento al triennio (o altro periodo temporale) e rinvia alla tabella C di legge finanziaria per la quantificazione dell'onere a decorrere dal periodo successivo a quello di riferimento, nel «campo» a regime va indicata la lettera C.

Es: la disposizione prevede la concessione di un contributo di 10 milioni per il 2003 e di 5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005; a decorrere dal 2006 detto contributo è determinato con la tabella C di legge finanziaria; in corrispondenza dei «campi» permanente e a regime va indicato:

2003	2004	2005	a regime	anno terminale
- 10	- 5	- 5	C	

(Nella sezione II-*bis* gli importi vanno riportati fino al 2005).

TABELLA N. 1-*bis*

La tabella dovrà essere obbligatoriamente compilata per le disposizioni in materia pensionistica. In tal caso per il riepilogo degli effetti finanziari dovrà essere compilata la tabella n. 2 bis.

Inoltre, la tabella 1-*bis* potrà essere compilata in tutti i casi in cui l'amministrazione competente lo ritenga opportuno, ai fini di una maggiore completezza delle informazioni contenute nella relazione tecnica (ad esempio nei casi in cui la proiezione degli effetti finanziari superi il triennio). In tali casi la colonna «totale» dovrà essere compilata solo per disposizioni che determinano effetti finanziari annuali ovvero che autorizzano limiti di impegno; per le disposizioni che determinano effetti permanenti, dovrà essere barrata.

La riga «totale» dovrà essere obbligatoriamente compilata.

SEZIONE II-bis

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Tale sezione riepiloga gli oneri recati da tutte le disposizioni del provvedimento. Gli importi indicati sui vari anni devono coincidere con quelli già indicati nella rispettiva Tabella 1 (o 1 bis nei casi previsti).

SEZIONE III

MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

La Sezione III concerne le modalità di copertura utilizzate a fronte degli oneri, quantificati nella precedente sezione, che possono essere fronteggiati mediante:

a) utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;

b) riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa;

c) modificazioni legislative comportanti nuove o maggiori entrate.

Tali mezzi di copertura possono essere esclusivi ovvero concorrenti e devono essere indicati per ciascun anno del triennio di vigenza della legge finanziaria.

A) Per quanto riguarda la copertura mediante il ricorso ai fondi speciali, si fa presente che con la legge finanziaria sono determinati gli importi dei suddetti fondi riportati nelle tabelle A e B, allegate alla medesima legge.

Tali tabelle indicano distintamente per le spese di natura corrente e per quelle in conto capitale gli accantonamenti relativi a ciascun Ministero, da destinare al finanziamento di provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno finanziario.

Si evidenzia che, nell'ambito dei predetti accantonamenti, possono essere comprese quote relative a «regolazioni debitorie» ed a «limiti di impegno», le quali non possono essere utilizzate per finalità di diversa natura.

Si precisa, poi, che non è consentita la copertura di provvedimenti recanti oneri di parte corrente con l'utilizzo di accantonamenti di conto capitale, nonché l'utilizzo per altre finalità di risorse preordinate all'adempimento di obblighi internazionali.

Infine, nel caso di decreti-legge, non è possibile utilizzare accantonamenti in difformità delle tabelle A e B, se non per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o a situazioni di emergenza economico-finanziaria.

B) Nel caso di copertura da attuarsi mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, è necessario utilizzare disponibilità finanziarie, che risultino inutilizzate ma potenzialmente utilizzabili (per cui vi deve essere una effettiva riduzione di spesa, non si possono utilizzare disponibilità di capitoli che andrebbero in economia a fine anno: tale modalità di copertura non è più possibile essendo stata eliminata dalla legge 8 agosto 1996, n. 425).

Si precisa che le disponibilità utilizzabili devono essere relative a capitoli i cui stanziamenti sono stati predeterminati per legge e devono riguardare gli anni per i quali dovrà essere disposta la copertura finanziaria.

In relazione a ciascuna autorizzazione di spesa vanno indicati: il numero della legge, l'articolo ed il comma.

In nessun caso possono essere previste coperture di oneri di parte corrente con riduzioni di autorizzazioni di spesa in conto capitale, né possono fronteggiarsi oneri connessi a limiti di impegno con riduzioni di autorizzazioni di spesa di durata inferiore rispetto a quella prevista per tale tipologia di oneri.

Oltre che con riduzione di autorizzazione di spesa (nell'ipotesi in cui questa abbia durata superiore o uguale a quella del limite di impegno), l'onere recato da un limite di impegno può trovare copertura:

con riduzione di altro limite di impegno (nell'ipotesi in cui non sia stato in tutto o in parte utilizzato, si dovrà specificare a quale spesa faceva riferimento tale limite d'impegno);

mediante utilizzo di nuove o maggiori entrate erariali permanenti.

Nella fattispecie della riduzione della autorizzazione di spesa rientra anche la tipologia di individuazione dei mezzi di copertura mediante modifiche legislative che, sul piano sostanziale, comportano minori spese.

In tal caso la relazione tecnica, similmente a quanto avviene per la valutazione di maggiori o nuovi oneri derivanti dalla modifica legislativa, deve fornire puntuale e piena dimostrazione delle predette minori spese utilizzate come strumento di copertura, compilando tutte le sezioni interessate.

C) Ove la copertura finanziaria sia assicurata mediante nuove o maggiori entrate, dovrà essere indicata la disposizione legislativa, contestuale o altra, che determina le predette entrate, le quali devono essere quantificate — con illustrazione dei parametri di calcolo utilizzati (compilando comunque tutte le sezioni interessate della relazione tecnica) — con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si realizzeranno. In ogni caso, resta esclusa la copertura di nuovi e maggiori oneri di parte corrente con entrate in conto capitale.

Esempi:

1) La disposizione prevede un onere di parte corrente di 100.000 euro per il primo anno, di 120.000 per il secondo anno e di 140.000 euro a decorrere dal terzo anno.

Vengono indicate le possibili modalità di copertura:

Tabella A	I anno	II anno	III anno
Ministero	100.000	120.000	140.000

Oppure

Tabella A			
Ministero	50.000	70.000	90.000
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge n. . del	30.000	30.000	30.000
maggiori entrate di cui alla legge n. ..... del	20.000	20.000	20.000

2) La disposizione prevede l'autorizzazione di un limite di impegno quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal primo anno.

Per il predetto onere possono essere utilizzate le seguenti modalità di copertura:

Tabella B	I anno	II anno	III anno (migliaia di euro)
Ministero .... (limite di impegno)	20.000	20.000	20.000

Oppure

riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge n. . del	20.000	20.000	20.000

Nel caso di provvedimenti con oneri a carico dei bilanci di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, va indicata la relativa copertura finanziaria, da individuare in:

1) trasferimenti dal bilancio dello Stato;

2) nuove o maggiori entrate per l'Ente (ad esempio, tributi erariali trasformati in tributi regionali o locali, aumento di aliquote di compartecipazione a tributi erariali, aumento di diritti di spettanza dell'ente, ecc.);

3) minore spesa per il bilancio dell'Ente (ad esempio, riduzioni di prestazioni o di compiti da parte dell'Ente, trasferimenti di oneri a carico del bilancio statale, ecc.).

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La legge 31 ottobre 2002, n. 246, di conversione del decreto-legge n. 194/2002 ha introdotto due tipologie legislative di spesa: spesa autorizzata e previsioni di spesa.

La prima si configura come una spesa definita nel suo ammontare, cioè come limite massimo di spesa; la seconda si configura, invece, come previsione di spesa, quantificata a titolo indicativo, in quanto legata a parametri e presupposti di erogazione.

Nella prima ipotesi è previsto il monitoraggio della spesa autorizzata, per cui la relativa autorizzazione legislativa cessa di avere efficacia al raggiungimento del limite massimo di spesa.

Nella seconda fattispecie, la stessa legge n. 246 prevede la definizione di «una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime».

Pertanto, la clausola di salvaguardia appare come un meccanismo di garanzia di copertura delle spese eventualmente eccedenti, cioè tale da impedire il formarsi di debordi di spesa.

In altri termini, le relazioni tecniche relative a leggi recanti «previsioni di spesa» non potranno essere verificate positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, in assenza della clausola di salvaguardia, oppure in caso di sua inadeguatezza. In particolare, si sottolinea che la clausola appare necessaria nei casi in cui il provvedimento in esame determini diritti soggettivi.

Si precisa, in ogni caso, che la clausola di salvaguardia deve essere inserita *ex ante* nello schema di provvedimento di che trattasi e predisposta dall'Amministrazione proponente.

Un provvedimento, ad esempio, che preveda l'attribuzione di benefici ad un numero di soggetti, per i quali nasce il conseguimento di diritti soggettivi, potrebbe essere suscettibile di determinare una eccedenza di spesa rispetto a quella calcolata nella relazione tecnica.

Pertanto, in tale ipotesi, allo scopo di far fronte alla eventuale maggiore spesa in sede di applicazione del provvedimento, è necessario che il provvedimento medesimo contenga una apposita clausola di salvaguardia.

SEZIONE V

EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

La sezione viene compilata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio e indica l'impatto del provvedimento o degli emendamenti sui saldi di finanza pubblica:

saldo netto da finanziare;

fabbisogno di cassa del settore statale;

indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche.

Quando vi sono differenze nei tre aggregati, nel paragrafo «Note» vanno indicate, in maniera sintetica, le ragioni per le quali i dati del saldo netto da finanziare differiscono dal fabbisogno e dall'indebitamento netto, tenuto conto degli effetti della gestione della tesoreria statale e delle regole del SEC 95.

Sottostante all'indicazione dei predetti effetti finanziari, viene riportato il timbro di verifica della relazione tecnica, la data e la firma del Ragioniere Generale dello Stato.

APPENDICE

Legge del 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 11-*ter* *(Copertura finanziaria delle leggi)* (1). — 1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità (2):

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 11-*bis*, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) [(3)];

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (4) sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture (5), con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essa recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

6-*bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data (6).

6-*ter*. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione della disposizione di cui al comma 6-*bis*. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze (7) (8).

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative (9). La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi (10). Il Ministero dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari (11) (12). La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

---

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 7, della legge 23 agosto 1988, n. 362.

(2) Alinea così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, come convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.

(3) Lettera abrogata dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323.

(4) Con l'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, entrata in vigore il 9 aprile 1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione denominata «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», costituita con l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, entrato in vigore il 1º gennaio 1998. Successivamente, per effetto del combinato disposto degli articoli 23 e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è stato istituito, con decorrenza 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze.

(5) Parole sostituite dall'articolo 3 della legge 25 giugno 1999, n. 208.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, come convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, come convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.

(8) Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, come convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, che dispone: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato».

(9) Periodo così modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.

(10) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 come convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.

(11) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 come convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.

(12) Vedasi l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 come convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.

Allegato 3
Analisi del bilancio di previsione dello Stato 2003

PROSPETTO COMPARATIVO FRA RISORSE FINANZIARIE ED OBIETTIVI DI GOVERNO ASSEGNATI A CIASCUN DICASTERO
(classificazione economica semplificata - E.F. 2003)

(importi espressi in migliaia di €uro)

MINISTERI / DIPARTIMENTI P.C.M.	Totale obiettivi	Dotazione finanziaria complessiva	di cui per			incidenza degli oneri per		
			Funzionam.	Interventi	Investimenti	Funzionam.	Interventi	Investimenti
ECONOMIA E FINANZE	55	487.554.854	4.609.912	124.047.253	26.840.158	0,95	25,44	5,51
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	42	62.580.846	333.799	59.105.915	1.600.582	0,53	94,45	2,56
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	41	47.143.387	35.598.196	7.182.694	3.051.232	75,51	15,24	6,47
INTERNO	43	24.347.997	8.241.226	12.361.568	1.246.049	33,85	50,77	5,12
DIFESA	6	19.375.937	15.353.862	234.295	2.607.079	79,24	1,21	13,46
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	24	7.601.854	822.262	1.957.610	4.449.956	10,82	25,75	58,54
GIUSTIZIA	33	6.244.212	4.813.254	872.806	336.833	77,08	13,98	5,39
ATTIVITA' PRODUTTIVE	24	4.383.386	94.260	272.109	4.011.509	2,15	6,21	91,52
ESTERI	37	2.130.436	950.382	1.133.124	23.762	44,61	53,19	1,12
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	30	2.116.173	834.922	562.939	241.944	39,45	26,60	11,43
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	10	1.547.209	98.142	268.296	1.174.622	6,34	17,34	75,92
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	10	1.348.996	494.952	134.947	239.079	36,69	10,00	17,72
SALUTE	36	905.118	144.762	665.129	78.521	15,99	73,49	8,68
COMUNICAZIONI	8	209.792	80.593	92.558	28.053	38,42	44,12	13,37
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	100	2.495.406	286.480	635.659	1.528.897	11,48	25,47	61,27
TOTALI E MEDIE GENERALI	**298 (*)**	**669.985.603**	**72.757.004**	**209.526.902**	**47.458.276**	**10,86**	**31,27**	**7,08**

(*) Il totale generale degli obiettivi complessivamente indicati nel programma di Governo non corrisponde alla sommatoria degli obiettivi assegnati a ciascun Dicastero, poiché taluni di essi sono di competenza plurima.

Allegato 4
Analisi del bilancio di previsione dello Stato 2004

PROSPETTO COMPARATIVO FRA RISORSE FINANZIARIE ED OBIETTIVI DI GOVERNO ASSEGNATI A CIASCUN DICASTERO
(classificazione economica semplificata - E.F. 2004)

(importi espressi in migliaia di €uro)

MINISTERI / DIPARTIMENTI P.C.M.	Totale obiettivi	Dotazione finanziaria complessiva	di cui per			incidenza degli oneri per		
			Funzionam.	Interventi	Investimenti	Funzionam.	Interventi	Investimenti
ECONOMIA E FINANZE	56	463.160.381	4.775.717	137.112.353	16.497.631	1,03	29,60	3,56
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	45	65.198.623	328.359	61.718.715	1.476.732	0,50	94,66	2,26
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	39	49.987.205	35.934.597	7.515.506	2.715.623	71,89	15,03	5,43
INTERNO	40	25.526.735	8.991.237	12.370.279	3.741.232	35,22	48,46	14,66
DIFESA	7	19.811.050	15.576.956	248.506	2.852.935	78,63	1,25	14,40
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	25	7.704.499	884.908	2.044.479	4.344.675	11,49	26,54	56,39
GIUSTIZIA	39	7.726.527	5.172.964	2.020.741	296.187	66,95	26,15	3,83
ATTIVITA' PRODUTTIVE	33	3.934.474	99.138	302.766	3.526.995	2,52	7,70	89,64
ESTERI	38	2.203.253	1.019.236	1.128.675	26.871	46,26	51,23	1,22
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	30	2.196.711	918.848	530.397	300.701	41,83	24,15	13,69
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	16	1.364.543	100.825	304.916	953.476	7,39	22,35	69,88
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	15	1.455.350	580.373	166.716	303.925	39,88	11,46	20,88
SALUTE	36	1.102.358	155.161	927.807	2.552	14,08	84,17	0,23
COMUNICAZIONI	12	371.919	82.377	123.311	160.867	22,15	33,16	43,25
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	105	2.742.420	424.863	712.009	1.590.975	15,49	25,96	58,01
TOTALI E MEDIE GENERALI	**308 (*)**	**654.486.048**	**75.045.559**	**227.227.176**	**38.791.377**	**11,47**	**34,72**	**5,93**

(*) Il totale generale degli obiettivi complessivamente indicati nel programma di Governo non corrisponde alla sommatoria degli obiettivi assegnati a ciascun Dicastero, poiché taluni di essi sono di competenza plurima.

05A00578

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 gennaio 2005.

Individuazione degli eventi sportivi a quota fissa ed a totalizzatore, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme regolamentari per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999 che ha istituito, per il biennio 1999-2000, nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su gare automobilistiche e motociclistiche;

Visto il provvedimento 4 aprile 2001, emanato sulla base della direttiva del Ministro delle finanze del 27 marzo 2001, con il quale il direttore dell'Agenzia delle entrate ha prorogato per l'anno 2001 l'accettazione delle stesse scommesse sulle competizione automobilistiche e di motociclismo;

Visto il provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 4 aprile 2002 e il decreto direttivo 21 gennaio 2003, con i quali è stata consentita, rispettivamente per gli anni 2002 e 2003, l'accettazione delle scommesse a quota fissa sui risultati delle gare automobilistiche e motocicistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale;

Visto il decreto direttivo 24 novembre 2003, con il quale è stata consentita per l'anno 2004 l'accettazione delle scommesse a quota fissa sui risultati delle gare automobilistiche e motociclistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale;

Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorsi pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;

Considerato che l'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, stabilisce che l'elenco delle discipline sportive nonché degli eventi ovvero delle categorie di eventi non sportivi, riguardanti le scommesse di cui al citato decreto è predisposto con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato che l'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni, stabilisce che, annualmente, sono individuati gli sport oggetto di scommessa.

Dispone:

Art. 1.

1. È consentita, per l'anno 2005, l'accettazione delle scommesse a quota fissa sulle competizioni sportive e non sportive, di primario rilievo nazionale ed internazionale, di seguito indicate, da parte dei concessionari previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni:

a) gare automobilistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale;

b) gare di motociclismo di primario rilievo nazionale ed internazionale;

c) eventi non sportivi, relativi al mondo dello spettacolo, della musica, della cultura, dell'attualità di primario rilievo nazionale ed internazionale.

2. È consentita, per l'anno 2005, l'accettazione delle scommesse a totalizzatore sulle competizioni sportive e non sportive, di primario rilievo nazionale ed internazionale, di seguito indicate, da parte dei concessionari previsti all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni:

a) eventi calcistici;

b) eventi automobilistici;

c) eventi motocicistici;

d) eventi ciclistici;

e) altri eventi sportivi specificamente individuati nel programma ufficiale delle scommesse, redatto periodicamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

f) eventi non sportivi, relativi al mondo dello spettacolo, della musica, della cultura, dell'attualità, comunicati con specifico programma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2005

Il direttore generale: TINO

05A00617

PROVVEDIMENTO 18 gennaio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Cosenza.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28, e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 2299 del 7 dicembre 2004, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Cosenza, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in corso Mazzini - palazzo degli uffici - Cosenza, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 2422 del 29 dicembre 2004, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Cosenza ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 27 e 28 dicembre 2004 per la motivazione sopra esposta;

Dispone

il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Cosenza è accertato per i giorni 27 e 28 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2005

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

05A00649

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2004.

Proroga dei termini e modifica del decreto ministeriale 30 aprile 2004, recante «Modifiche del decreto ministeriale 24 settembre 2003, concernente modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Vista la direttiva 2001/83/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il proprio decreto 24 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 5 novembre 2003, n. 257, concernente modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e le successive modifiche apportate con i decreti 30 aprile 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2004, n. 168 e 11 novembre 2004 in corso di pubblicazione;

Considerate le difficoltà tecniche di predisporre un idoneo sistema elettronico per la trasmissione dei dati da parte dei farmacisti, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 24 settembre 2003;

Considerato altresì che con proprio decreto 16 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 20 febbraio 2004, n. 42, sono state introdotte numerose modifiche alla lista delle sostanze e pratiche mediche vietate per doping;

Ritenuto di dover urgentemente prorogare i termini per la trasmissione dei dati relativi alle quantità prodotte e vendute di ogni singola preparazione galenica «officinale» e «magistrale»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per la trasmissione dei dati a cui sono tenuti i farmacisti, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 24 settembre 2003, come modificato dal decreto ministeriale 30 aprile 2004, è differito al 31 gennaio 2006.

2. I dati dovranno riferirsi alle quantità prodotte e vendute di ogni singola preparazione galenica «officinale» e «magistrale» a partire dall'anno 2004.

Art. 2.

1. Al fine di realizzare un sistema elettronico di trasmissione ed acquisizione dei dati, è costituito presso il Ministero della salute, senza oneri a carico del bilancio, un gruppo tecnico composto da:

a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno appartenente alla direzione generale dei farmaci e dispositivi medici ed uno alla direzione generale del sistema informativo;

b) un rappresentante della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive;

c) un rappresentante dell'Agenzia italiana del farmaco.

2. Il gruppo può avvalersi del supporto di rappresentanti degli enti esponenziali delle categorie indicate nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 24

05A00576

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 gennaio 2005.

Determinazione, per l'anno 2005, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il

Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 48, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale Autorità concertante;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, con i quali rispettivamente sono stati istituiti il Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il Ministero delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in luogo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2004, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2004 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2004;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2005 alla determinazione delle retribuzioni in questione;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi il 24 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2005, e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2005, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Fasce di retribuzione.

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3.

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1, va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

ALLEGATO

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2005

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2005

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	Operai	I	Fino a	1563,82	1563,82
		II	Da	1563,83	
			a	1632,68	1632,68
		III	Da	1632,69	
			a	1701,54	1701,54
		IV	Da	1701,55	
				in poi	1839,24
	Impiegati	I	Fino a	1839,24	1839,24
		II	Da	1839,25	
			a	2185,76	2185,76
		III	Da	2185,77	
			a	2532,29	2532,29
		IV	Da	2532,30	
			a	3011,26	3011,26
		V	Da	3011,27	
				in poi	3225,33
Industria edile	Operai	Operai			1563,83
		Operai specializzati			1719,50
		Operai 4° liv.			1839,24
	Impiegati	Impiegati d'ordine			1839,24
		Impiegati di concetto			2117,48
		Impiegati direttivi di VI° liv.			2620,58
		Impiegati direttivi di VII° livello			3011,26
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I	Fino a	1563,82	1563,82
		II	Da	1563,83	
			a	1632,68	1632,68
		III	Da	1632,69	
			a	1701,54	1701,54
		IV	Da	1701,55	
				in poi	1839,24
	Impiegati	I	Fino a	1839,24	1839,24
		II	Da	1839,25	
			a	2185,76	2185,76
		III	Da	2185,77	
			a	2532,29	2532,29
		IV	Da	2532,30	
			a	3011,26	3011,26
		V	Da	3011,27	
				in poi	3225,33

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2005

SETTORE	QUALIFICHE						
	Terza area professionale				Seconda area professionale		
Credito	IV livello 2766,11	III livello 2555,21	II livello 2292,20	I livello 2029,20	1956,74		
Assicurazioni	Capi ufficio 2552,43	Vice capi ufficio 2321,89	Impiegati di concetto 2161,76	Impiegati d'ordine 1984,59	Ausiliari 1816,51		
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (I livello) 1994,26	Impiegati di concetto (II e III livello) 1872,17	Personale d'ordine (IV livello) 1663,76	Altro personale (V livello) 1606,98	Altro personale (VI livello) 1199,27		
		1754,05					
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali 2779,00	Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz.. III categoria) 2539,93	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello) 2381,51	Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale) 1984,03	Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale) 1906,23		
Agricoltura	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria) 1359,96	Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria) 1252,65	Impiegati con specifiche funzioni (III categoria) 1159,53	Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria) 1104,45	Operai specializzati super 1260,60	Operai specializzati 1208,36	
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (VII livello) 3446,21	Figure professionali intermedie (VI livello A e B) 2902,22	Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello) 2589,91	Maestranze qualificate (III e IV livello) 2461,58	Aiuti attività tecniche e professionali (II livello) 2022,08	Operai generici 1863,07	Generici cinematografici 1774,50
Spettacolo	Impiegati direttivi 1963,02	Impiegati con funzioni direttive 1763,13	Impiegati di concetto 1603,57	Impiegati d'ordine 1450,26	Operai specializzati 1563,26	Operai 1371,89	
	Professori d'orchestra 1863,08	Artisti del coro 1407,67	Tersicorei 1670,02	Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale 1388,94			
Artigianato	Impiegati e operai specializzati 1852,86	Impiegati d'ordine e operai qualificati 1586,54	Operai 1463,33				

QUADRI VALORI 2005

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a 3225,33	3225,33
	II	Da 3225,34 a 3724,46	3724,46
	III	Da 3724,47 a 4223,58	4223,58
	IV	Da 4223,59 a 4795,97	4795,97
	V	Da 4795,98 a 5368,33	5368,33
	VI	Da 5368,34 in poi	6290,18
Industria edile	I	Fino a 3225,33	3225,33
	II	Da 3225,34 a 3455,59	3455,59
	III	Da 3455,60 a 3685,85	3685,85
	IV	Da 3685,86 a 3954,72	3954,72
	V	Da 3954,73 a in poi	4223,59
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a 3225,33	3225,33
	II	Da 3225,34 a 3724,46	3724,46
	III	Da 3724,47 a 4223,58	4223,58
	IV	Da 4223,59 a 4795,97	4795,97
	V	Da 4795,98 a 5368,33	5368,33
	VI	Da 5368,34 in poi	6290,17
Credito	I livello	3738,10	
	II livello	3135,76	
	III livello	2776,19	
	IV livello	2610,65	
Agricoltura	Unica		1442,88
Assicurazioni	I	Fino a 2671,69	2671,69
	II	Da 2671,70 a 2947,66	2947,66
	III	Da 2947,67	3225,33
Commercio	I	Fino a 1939,74	1939,74
	II	Da 1939,75 a 2451,36	2451,36
	III	Da 2451,37 in poi	2942,53
Trasporto aereo	I	Fino a 3333,21	3333,21
	II	Da 3333,22 a 3809,63	3809,63
	III	Da 3809,64 in poi	4364,97

DIRIGENTI - VALORI 2005

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a 4795,97	4795,97
	II	Da 4795,98 a 6290,17	6290,17
	III	Da 6290,18 a 7212,00	7212,00
	IV	Da 7212,01 a 7784,38	7784,38
	V	Da 7784,39 a 8133,83	8133,83
	VI	Da 8133,84 a 8356,75	8356,75
	VII	Da 8356,76 a 9055,66	9055,66
	VIII	Da 9055,67 in poi	12742,97
Industria edile	I	Fino a 4795,97	4795,97
	II	Da 4795,98 a 5678,97	5678,97
	III	Da 5678,98 a 6561,98	6561,98
	IV	Da 6561,99 a 7444,98	7444,98
	V	Da 7444,99 a 8327,99	8327,99
	VI	Da 8328,00 a 9210,99	9210,99
	VII	Da 9211,00 a 10094,00	10094,00
	VIII	Da 10094,01 a 10977,00	10977,00
	IX	Da 10977,01 a 11860,01	11860,01
	X	Da 11860,02 in poi	12742,97
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a 4795,97	4795,97
	II	Da 4795,98 a 6290,17	6290,17
	III	Da 6290,18 a 7212,00	7212,00
	IV	Da 7212,01 a 7784,38	7784,38
	V	Da 7784,39 a 8133,83	8133,83
	VI	Da 8133,84 a 8356,75	8356,75
	VII	Da 8356,76 a 9055,66	9055,66
	VIII	Da 9055,67 in poi	12742,97

DIRIGENTI - VALORI 2005

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Credito	I	Fino a 4797,87	4797,87
	II	Da 4797,88 a 5239,43	5239,43
	III	Da 5239,44 a 5677,84	5677,84
	IV	Da 5677,85 a 6122,55	6122,55
	V	Da 6122,56 a 6953,25	6953,25
	VI	Da 6953,26 a 7783,97	7783,97
	VII	Da 7783,98 a 8952,34	8952,34
	VIII	Oltre 8952,34	10426,36
Agricoltura	Unica		2500,75
Assicurazioni	I	Fino a 4717,60	4717,60
	II	Da 4717,61 a 6320,05	6320,05
	III	Da 6320,06 a 7547,15	7547,15
	IV	Da 7547,16 a 8679,99	8679,99
	V	Da 8680,00 in poi	10189,30
Commercio	I	Fino a 4484,24	4484,24
	II	Da 4484,25 a 5795,37	5795,37
	III	Da 5795,38 a 7083,79	7083,79
	IV	Da 7083,80 in poi	8372,22
Trasporto aereo	I	Fino a 4958,36	4958,36
	II	Da 4958,37 a 6502,89	6502,89
	III	Da 6502,90 a 8453,42	8453,42
	IV	Da 8453,43 a 10566,36	10566,36
	V	Da 10566,37 in poi	12598,08

GIORNALISTI - VALORI 2005

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Giornalismo	I	Fino a 2608,09	2608,09
	II	Da 2608,10 a 4251,40	4251,40
	III	Da 4251,41 a 5024,81	5024,81
	IV	Da 5024,82 a 5894,16	5894,16
	V	Da 5894,17 in poi	6912,87

05A00616

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 2005.

Riconoscimento del Consorzio Cacciatore «Salamini Italiani alla Cacciatora» D.O.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1778 della Commissione del 7 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge 240 dell'8 settembre 2001 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Salamini Italiani alla Cacciatora»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Cacciatore «Salamini Italiani alla Cacciatora» D.O.P. con sede in Rozzano (Milano), strada 4, palazzo Q8, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni, individuata all'art. 4, lettera *f)*, del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato I.N.E.Q. - Istituto Nord Est Qualità, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Salamini Italiani alla Cacciatora» con Decreto ministeriale 29 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2004;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina

di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Cacciatore «Salamini Italiani alla Cacciatora» D.O.P. al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio Cacciatore «Salamini Italiani alla Cacciatora» D.O.P. con sede in Rozzano (Milano), strada 4, palazzo Q8, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio Cacciatore «Salamini Italiani alla Cacciatora» D.O.P. è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Salamini Italiani alla Cacciatora» registrata con regolamento (CE) n. 1778 della Commissione del 7 settembre 2001.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Salamini Italiani alla Cacciatora».

Art. 3.

Il Consorzio Cacciatore «Salamini Italiani alla Cacciatora» D.O.P. non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio Cacciatore «Salamini Italiani alla Cacciatora» D.O.P. può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Salamini Italiani alla Cacciatora» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio Cacciatore «Salamini Italiani alla Cacciatora» D.O.P. sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Salamini Italiani alla Cacciatora» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni, individuata all'art. 4, lettera *f)*, del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A00439

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Primo programma delle opere strategiche: potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari-Taranto: raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto (legge n. 443/2001). (Deliberazione n. 46/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attilbuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che può, in proposito, avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse, per le infrastrutture strategiche che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177, secondo il quale i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato stesso al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191, che sostituisce l'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, precisando — tra l'altro — che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che, nell'allegato 1, include — nell'ambito del «Corridoio plurimodale adriatico» alla voce «Sistemi ferroviari» — l'«asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto», per la quale indica un costo complessivo di 742,149 Meuro, e, nell'allegato 2, riporta, tra le opere che interessano la regione Puglia, l'«asse ferroviario Bari-Taranto»;

Vista la delibera 29 settembre 2002, n. 85, con la quale questo Comitato ha approvato il Piano delle priorità degli investimenti ferroviari (PPI) - edizione settembre 2002 per l'anno 2003 e in via programmatica per gli anni successivi ed ha, tra l'altro, previsto un per-

corso di accelerazione nella realizzazione di 7 progetti nel Mezzogiorno, tra i quali è incluso il sottoprogetto «raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 13 novembre 2003, n. 103, con la quale questo Comitato ha approvato il PPI - edizione ottobre 2003 per l'anno 2004 e in via programmatica per gli anni successivi; piano che ricomprende il progetto «raddoppio Bari-Taranto» e, nell'ambito di detto progetto, il menzionato sottoprogetto «potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari-Taranto: raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto», per il quale è previsto un importo aggiuntivo da corrispondere all'appaltatore in caso di raggiungimento dell'obiettivo di una più celere attivazione degli impianti e che è stato quantificato in 24 Meuro, compresi, per il momento, nel costo a vita intera riportato di seguito;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiali* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera in data odierna n. 22, con la quale questo Comitato ha formulato il proprio definitivo parere favorevole in merito alla bozza di 2° addendum al Contratto di programma 2001-2005, con il quale viene allocato l'ulteriore apporto al capitale sociale di FS S.p.A. previsto dalla legge finanziaria 2003 e che destina un finanziamento di 153,463 Meuro al citato progetto «raddoppio Bari-Taranto»;

Vista la delibera in data odierna n. 24, con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66/2004 supplemento ordinario), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;

Vista la nota 8 giugno 2004, n. 367, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso — tra l'altro — la relazione istruttoria sulla «linea ferroviaria S. Andrea-Bitetto», proponendo l'approvazione del progetto preliminare dell'opera, con prescrizioni;

Vista la nota 22 settembre 2004, n. 530, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso ulteriore documentazione in ordine alla predetta relazione istruttoria;

Vista la nota n. 543 in data odierna, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha modificato la richiesta di assegnazione a carico delle risorse della legge obiettivo;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Puglia, sottoscritta il 10 ottobre 2003, tra le infrastrutture ferroviarie afferenti il «corridoio plurimodale adriatico»;

Considerato che il dossier riferito alla intera linea Bari-Taranto, allegato al PPI - edizione settembre 2002 e aggiornato nell'aprile 2004, reca per la tratta in questione un costo di 169,299 Meuro;

Considerato che l'opera è direttamente ed indirettamente connessa ad altri progetti ferroviari quali il completamento del raddoppio della linea Pescara-Bari, il completamento del raddoppio della linea Bari-Lecce, la sistemazione del nodo di Bari e, in particolare, si allaccia al raddoppio della tratta Bari centrale-Bari S. Andrea, in corso di realizzazione;

Considerato che, come comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro con nota 1° marzo 2004, n. 20661, l'ISTAT, alla stregua dei criteri di contabilità nazionale SEC 95, ha classificato RFI S.p.a. quale unità istituzionale pubblica «all'esterno delle amministrazioni pubbliche»;

Considerato che il piano economico-finanziario sintetico non evidenzia un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione, in quanto i ricavi calcolati sulla base annuale totale non raggiungono il valore del 2% dell'investimento;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento si inquadra nel completamento del raddoppio della esistente linea ferroviaria Bari-Taranto;

che il progetto, che si riferisce alla tratta compresa tra la stazione di Bari S. Andrea e la stazione di Bitetto e si sviluppa per una estesa di 10 km, prevede la realizzazione di un nuovo tratto di linea a doppio binario di 8 km circa in variante rispetto al tracciato esistente, by-passando l'abitato di Modugno e sviluppandosi per quasi tutta la sua estensione in trincea profonda, mentre per i restanti 2 km fino alla stazione di Bitetto è prevista l'utilizzazione di un tratto di linea esistente;

che il progetto comprende la realizzazione di due nuove fermate — Bari Villaggio dei lavoratori e Modugno — e un posto di comunicazione, nonché numerose interferenze con la viabilità esistente, generalmente risolte con brevi tratti in galleria artificiale;

che il progetto preliminare è stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli altri organismi competenti;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione speciale VIA, in data 28 agosto 2003, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sulla compatibilità ambientale dell'opera;

che parere favorevole, con prescrizioni, ha espresso anche il Ministero per i beni e le attività culturali in data 5 agosto 2003;

che la regione Puglia, con delibera della giunta regionale del 17 febbraio 2004, n. 124, ha espresso parere favorevole ai fini dell'intesa sulla localizzazione ed ha confermato l'avviso positivo, già in precedenza espresso, sui profili di compatibilità ambientale;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento delle indicazioni formulate dalle amministrazioni e organismi interessati;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è individuato in RFI S.p.a.;

che, ai sensi della citata delibera n. 143/2002 al progetto in argomento è stato assegnato il CUP J71H92000030008;

che la modalità di affidamento dei lavori è l'appalto integrato;

che l'ultimazione dei lavori è prevista entro il mese di agosto 2009;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo di investimento complessivo è quantificato in 200 Meuro, comprensivi dell'importo di ulteriori 31 Meuro ritenuti necessari dal Ministero proponente per l'accoglimento delle prescrizioni degli enti interessati, ed è così articolato:

	Descrizione voci	Importo in Meuro	% sul totale
Valutazione tecnica:			
	Opere ferroviarie	130,300	65,2
	Opere extralinea e di riambientalizzazione	19,400	9,7
	Integrazione prescrizioni enti	27,200	13,6
Altri oneri:			
	Servizi di ingegneria e alta sorveglianza	13,100	6,5
	Costi interni RFI fino alla consegna dell'opera	6,000	3,0
	Spese generali del committente	4,000	2,0
	TOTALE . . .	200,000	100,0

che risultano disponibili per la tratta in questione, a carico dei fondi afferenti al suddetto contratto di programma, 142 Meuro e che RFI ha richiesto, per l'intero progetto di raddoppio della linea Bari-Taranto, un ulteriore finanziamento di 51,7 Meuro a carico dei fondi FESR, comprensivi dell'importo di 27 Meuro relativi all'intervento di cui alla presente delibera;

che, pertanto, il costo dell'intervento risulta coperto e che il fabbisogno residuo di cui viene richiesto il finanziamento a carico delle risorse della legge obiettivo, determinato esclusivamente dall'accoglimento delle ulteriori prescrizioni formulate dalle amministrazioni competenti nel corso della recente istruttoria, è pari a 31 Meuro;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, con le prescrizioni formulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare del «Potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari-Taranto: raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto» ed è riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è apposto il vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizia, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 200 Meuro sopra indicato costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed è inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale.

1.3. Le prescrizioni di cui al punto 1.1, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione istruttoria e cui resta subordinata la approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera.

2. Concessione contributo.

2.1. Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1 viene attribuito a RFI un contributo massimo pluriennale pari a 2,837 Meuro per 15 anni, di cui:

1,945 Meuro a valere sul quarto limite di impegno quindicennale decorrente dall'anno 2005 di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002 come rifinanziato all'art. 4, comma 176, della legge n. 350/2003;

0,892 Meuro a valere sul quinto limite di impegno quindicennale previsto dalla citata norma a decorrere dall'anno 2006.

2.2. Il contributo di cui al punto precedente è quantificato includendo nel costo di realizzazione degli investimenti anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al soggetto aggiudicatore le eventuali indicazioni che riterrà opportune per una più puntuale definizione delle modalità di attribuzione e di erogazione del contributo.

3. Clausole finali.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari-Taranto: raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto», approvato con la presente delibera.

3.2. In sede di esame del progetto definitivo, il predetto Ministero provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, secondo quanto indicato nell'allegato, debbono essere recepite prima di detta fase progettuale o in tale sede.

Detto Ministero provvederà altresì a verificare che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato.

3.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di esame del progetto definitivo, provvederà a riportare in apposito prospetto il riepilogo delle fonti di copertura finanziaria dell'opera, fermo restando che la quota complessiva da porre a carico delle risorse destinate all'attuazione del primo programma delle opere strategiche non potrà superare — salva compensazione con altra opera — quella indicata nella richiamata delibera n. 121/2001.

3.4. Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 143 del 27 dicembre 2002, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 33

ALLEGATO

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

In sede di progettazione definitiva dovranno essere recepiti e sviluppati gli interventi di mitigazione, puntuali e di carattere generale, nonché le opere di compensazione, così come proposti nello studio d'impatto ambientale ed integrati alla luce degli esiti della progettazione definitiva e di quanto oggetto delle presenti prescrizioni, dettagliando nel progetto definitivo la localizzazione, la tipologia le modalità di esecuzione e i costi analitici.

In sede di progettazione definitiva dovrà prevedersi, nelle aree di interesse archeologico segnalate dalla Soprintendenza l'impiego di mezzi d'opera a «potenza ridotta».

In sede di progettazione definitiva dovrà provvedersi all'inserimento nel quadro economico degli oneri derivanti dall'uso di detti mezzi d'opera a «potenza ridotta».

In sede di progettazione definitiva dovrà provvedersi all'inserimento nel quadro economico degli oneri di sorveglianza da parte degli archeologi.

In sede di progettazione definitiva dovrà illustrarsi con adeguato dettaglio il/i modello/i d'esercizio (numero di convogli, tipologia e caratteristiche, velocità di transito, etc.) orrispondente/i alla domanda di traffico che l'opera, anno per anno, è chiamata a soddisfare lungo tutto l'arco della sua vita utile tenuto conto dell'entrata in esercizio degli interventi connessi. Sulla base di questo/i modello/i d'esercizio andranno adeguatamente aggiornate tutte le stime previsionali d'impatto già elaborate per ogni componente ambientale, integrando e modificando di conseguenza i contenuti del progetto.

In sede di progettazione definitiva le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione, ed ai conseguenti condizionamenti delle attività di cantiere, dovranno trovare esplicita ed esaustiva menzione nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore della costruzione dell'opera (capitolato d'oneri, capitolato speciale d'appalto, etc.).

In sede di progettazione definitiva, per quanto riguarda gli impatti sull'atmosfera derivanti dall'emissione di polveri (o di altri inquinanti in fase di cantiere) dovranno svilupparsi stime previsionali supportate dall'acquisizione/elaborazione dei dati meteoclimatici

ricavabili dalla/e stazioni meteorologica/che significativamente utilizzabili e dall'applicazione di criteri di calcolo in grado di rappresentare i più significativi fattori per la stima delle concentrazioni al suolo con riferimento alla normativa applicabile. Dovranno conseguentemente individuarsi nel progetto definitivo le opportune riorganizzazioni del reticolo idraulico superficiale atte a evitare/limitare questi fenomeni.

In sede di progettazione definitiva dovrà condursi una ricognizione accurata lungo tutte le porzioni del reticolo idrografico intercettate dal tracciato, ivi comprendendo anche gli scoli di minore importanza e/o percorsi dalle acque solo in occasione degli eventi meteorici.

In sede di progettazione definitiva dovrà aggiornarsi di conseguenza la cartografia del reticolo idrografico identificando le zone o i tratti in cui le attività associate alla costruzione/esercizio dell'opera possano determinare, anche in base a verifiche idrauliche dei deflussi in occasione di precipitazioni di breve durata ed elevata intensità, alterazioni dei deflussi naturali, accumuli di acque, innesco di fenomeni erosivi, etc. aggiornamento della cartografia del reticolo idrografico.

In sede di progettazione definitiva dovranno conseguentemente individuarsi nel progetto definitivo le opportune riorganizzazioni del reticolo idraulico superficiale atte a evitare/limitare questi fenomeni.

In sede di progettazione definitiva dovranno prevedersi adeguati sistemi di controllo/trattamento delle acque prima del conferimento alla Lama Sinata verificando in particolare le modalità di gestione del sistema in caso di incidenti con sversamenti di sostanze inquinanti.

In sede di progettazione definitiva dovranno condursi adeguate campagne di indagini geognostiche ad integrazione delle conoscenze stratigrafiche acquisite nelle campagne precedenti anche allo scopo di fornire adeguato supporto conoscitivo alle seguenti problematiche:

stato di fratturazione e carsismo nelle rocce carbonatiche in particolare nelle zone interessate da disturbi tettonici;

conseguente verifica della pendenza dei paramenti delle trincee;

conseguente messa a punto delle tecniche per gli eventuali consolidamenti (zone di interferenza con la Lama Sinata, etc.).

In sede di progettazione definitiva dovranno predisporsi apposite indagini, e introdurre adeguati provvedimenti in progetto, relativamente alla possibilità che, in occasione di eventi legati a precipitazioni meteoriche abbondanti:

a) i settori di roccia intensamente fratturati possano fungere, in corrispondenza delle trincee, da vie d'acqua preferenziali verso le trincee stesse;

b) le opere di recapito delle acque da trincee e rilevati verso il torrente Lama Sinata possano determinare anomale modifiche del sistema di deflusso di questo torrente, con innesco di fenomeni erosivi, per apporti concentrati di acque che, in condizioni naturali, verrebbero invece ad infiltrarsi verso la falda sotterranea attraverso i terreni carbonatici.

In sede di progettaziore definitiva dovrà completarsi la raccolta di alcuni dati d'interesse dei pozzi (es. uso del pozzo, stratigrafia, posizione filtri) ad integrazione delle «Schede dei punti d'acqua» allegate al progetto preliminare, anche verificandone la corretta catalogazione. A causa della permeabilità da media a/d elevata per carsismo e fratturazione dei terreni carbonatici, anche in assenza di interferenze dirette tra l'opera e le acque profonde, occorre esaminare la potenziale vulnerabilità dell'acquifero sotterraneo (utilizzato anche per approvvigionamento idropotabile da un pozzo dell'Acquedotto Pugliese). Dovrà predisporsi un elaborato dettagliato con l'ubicazione di punti d'acqua che dovranno essere inseriti in una rete di monitoraggio dell'acquifero, evidenziando anche i dettagli tecnici di ogni opera di captazione (tipo, uso, profondità, posizione filtri, ecc.).

In sede di progettazione definitiva dovrà esplicitarsi l'esame del rischio sismico, tenendo presente che nel recente catalogo di classificazione sismica (2003) i comuni in cui ricade l'opera sono stati spostati dalla zona 4 (rischio pressoché nullo) alla zona 3 (rischio basso), ed apportando le opportune/necessarie modifiche/integrazioni al progetto.

In sede di progettazione definitiva dovrà aggiornarsi il quadro degli interventi di arredo vegetazionale già previsto nello studio e si dovrà procedere alla relativa integrazione/modifica degli elaborati progettuali. Questo aggiornamento dovrà condursi puntando anche ad un miglioramento complessivo della naturalità dell'area, già fortemente antropizzata. Le previste opere di mitigazione possono quindi essere inserite in un quadro più ampio che miri a ripristinare i collegamenti ecologici funzionali col territorio circostante (rete ecologica), partendo da elementi caratterizzanti quali, ad esempio, il reticolo idrografico ed in particolare la Lama Sinata.

In sede di progettazione definitiva, tra le misure di ripristino della continuità ecosistemica dovrà attribuirsi specifica importanza alla predisposizione di gallerie artificiali per il ripristino della continuità del territorio (già citate a proposito della componente suolo), indicando le provvidenze più opportune, sotto il profilo naturalistico, per il riutilizzo degli spazi ricavati in corrispondenza delle gallerie artificiali medesime.

In sede di progettazione definitiva dovrà essere previsto il ripristino della vegetazione, oltreché in base a quanto indicato nello studio d'impatto, in base ai seguenti criteri:

dovrà essere rispettata la diversità biologica delle aree interessate;

dovrà prevedere la produzione di materiale vivaistico di qualità presso vivai specializzati che assicuri l'idoneità all'uso in condizioni ambientali difficili (terreni di riporto di scadente qualità, ecc.) e il successo dell'impianto. In alternativa dovranno essere individuati eventuali siti per la raccolta di materiale di propagazione da utilizzare per produrre materiale vivaistico idoneo alle condizioni operative ed ecologiche locali.

In sede di progettazione definitiva dovrà completarsi la valutazione del clima acustico *ante operam* con l'individuazione e la caratterizzazione delle sorgenti presenti (strade, ferrovia, attività industriali, etc.) ed, eventualmente, integrare in ossequio alla normativa vigente le attività di rilevamento fonometrico già svolte.

In sede di progettazione definitiva dovrà essere raffrontata la metodologia di studio della componente rumore con le norme ISO 9613 (parte I e II) e UNI 9884 (mappe di rumore) e, ove opportuno, in relazione alle problematiche acustiche rilevate, dovranno adeguarsi le procedure metodologie dello studio alle succitate norme e alle norme di legge vigenti in materia.

In sede di progettazione definitiva dovranno essere aggiornate le risultanze dello studio d'impatto relativamente alla componente rumore e vibrazioni e risultanze in base all'effettivo modello di esercizio della linea, dettagliatamente individuato relativamente a numero, tipo, composizione, velocità di transito ed altre caratteristiche dei convogli in transito necessarie a definire compiutamente lo scenario delle emissioni sonore e di vibrazioni.

In sede di progettazione definitiva dovranno identificarsi, con la massima precisione consentita dallo stato della relativa programmazione, gli interventi di mitigazione del rumore sui tratti di linea storica adiacenti al tronco in oggetto o, comunque, soggetti a significativo aumento del traffico in relazione al proposto intervento. Di questi interventi dovrà essere fornito il relativo programma d'attuazione.

In sede di progettazione definitiva dovranno essere verificate le risultanze delle simulazioni modellistiche relative alle emissioni di rumore condotte nello studio, mediante applicazione di modello in grado di utilizzare l'ampia base sperimentale acquisita da RFI relativamente a rotabili ed armamento italiani, eventualmente incorporando, se di interesse per i futuri periodi di esercizio, standard di riferimento europei. Dovranno utilizzarsi nelle simulazioni modellistiche delle emissioni di rumore i valori di fonoassorbimento delle barriere acustiche commerciali specificamente previste in progetto. Dovrà tenersi conto, in corrispondenza dei viadotti o di altre strutture similari, anche delle emissioni sonore, se significative, eventualmente determinate dal transito dei convogli sugli impalcati.

In sede di progettazione definitiva studio della componente rumore e vibrazioni dovrà essere esteso anche alle emissioni associabili alle attività di cantiere. Le relative misure mitigatrici dovranno essere individuate con precisione in uno specifico documento da inserire nei documenti di progetto e del contratto d'appalto (capitolato d'oneri, etc.).

In sede di progettazione definitiva, per quanto riguarda la componente vibrazioni, dovranno individuarsi e caratterizzarsi con precisione i ricettori presenti all'interno della fascia potenzialmente interessata, definita con ampi margini conservativi in base alle situazioni locali (geolitologia, morfologia, etc.) e per tali ricettori, facendo riferimento alla normativa UNI 9614, 9916 e ISO 2631/2, dovrà approfondirsi la metodologia di studio mediante rilevamenti dello stato vibrazionale *ante operam*. Con riferimento ai medesimi ricettori dovrà, altresì, approfondirsi la metodologia di studio mediante integrazione dei parametri acquisiti dai rilevamenti di cui sopra nei metodi previsionali applicati nello studio, adottando eventualmente metodi più precisi ove le situazioni identificate in campo lo richiedessero, facendo riferimento alla normativa UNI 9614, 9916 e ISO 2631/2.

In sede di progettazione definitiva le misure mitigatrici delle vibrazioni dovranno prevedere il ricorso alle migliori tecnologie disponibili. L'efficacia di questi interventi dovrà essere debitamente comprovata da adeguati riscontri tecnici, anche di letteratura, come ad esempio esiti di monitoraggi in casi similari, prove su modello, etc.

In sede di progettazione definitiva dovrà essere condotta un'apposita analisi dell'intervisibilità dell'opera con i più significativi gruppi di percettori sul territorio (residenti, transitanti sulle infrastrutture di traporto, frequentatori degli spazi agricoli, etc.). Gli esiti di quest'analisi dovranno consentire l'adeguata integrazione/modifica delle misure mitigatrici previste in progetto.

In sede di progettazione definitiva dovranno essere introdotte tutte le provvidenze per rendere coerente con gli obiettivi di tutela propri del PUTT la realizzazione della fermata del villaggio dei lavoratori (collocata interamente in ambito B del PUTT) e l'allestimento delle previste aree, di cantiere.

In sede di progettazione definitiva dovrà essere documentato lo stato dei luoghi prima dell'inizio delle attività di costruzione dovrà essere documentato mediante rilievo fotografico di dettaglio da estendersi ad una fascia di almeno 100 m dal limite degli espropri (permanenti e temporanei), riportando su cartografia aggiornata in scala adeguata, la collocazione dei punti di ripresa. Le risultanze di questo rilievo dovranno essere, in particolare, utilizzate:

per l'adeguamento delle misure mitigatrici degli impatti previste in progetto;

per la caratterizzazione dello stato del paesaggio nell'ambito del monitoraggio *ante operam*;

per la verifica del corretto ripristino dello stato dei luoghi (ove previsto per le aree di cantiere).

In sede di progettazione definitiva, per quanto concerne la circolazione dei mezzi d'opera in fase di costruzione, il progetto — sulla base delle indicazioni fornite nello studio d'impatto e degli aggiornamenti introdotti in base alle presenti prescrizioni del presente parere — dovrà contenere un documento, di valenza contrattuale, riportante i dettagli operativi di quest'attività in termini di:

percorsi impegnati;

tipo di mezzi;

volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari di transito.

In sede di progettazione definitiva dovrà fornirsi un piano di monitoraggio *ante operam* di durata significativa per singola componente ambientale (almeno un anno per vegetazione e ambiente idrico).

In sede di progettazione definitiva si dovrà procedere alla predisposizione di un progetto del monitoraggio ambientale, secondo le linee guida predisposte dalla commissione speciale VIA, a partire dalle informazioni riportate nello studio di impatto ambientale.

In sede di progettazione definitiva, relativamente alle attività di cantiere, si dovrà procedere alla predisposizione di quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un sistema di gestione ambientale secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 (o regolamento CE 761/2000), ancorché non certificato.

In sede di progettazione definitiva si dovrà considerare la problematica dell'intenso traffico per il trasporto a destino del materiale proveniente dagli scavi della trincea. Al riguardo dovrà provvedersi a impiegare percorsi alternativi che utilizzino viabilità non statali o provinciali che dovranno essere preventivamente adeguate e a fine lavori risistemate.

In sede di progettazione definitiva dovrà prevedersi lo smontaggio dei piccoli «trulli» intercettati dal tracciato ed il rimontaggio in idonea collocazione nelle immediate adiacenze.

In sede di progettazione definitiva dovrà provvedersi alla mitigazione dell'interruzione della continuità territoriale anche attraverso:

l'identificazione degli usi attuali e previsti del territorio anche in base alle eventuali istanze dell'amministrazione comunale di Modugno;

la predisposizione di idonee gallerie artificiali di adeguata lunghezza lungo il tracciato per il ripristino della continuità del territorio. Questo intervento dovrà interessare il tratto compreso tra il sottopasso della tangenziale di Bari e la cava dimessa ex Cementir, tratto lungo il quale dovrà prevedersi uno specifico raffittimento in corrispondenza delle aree di espansione previste dal PRG di Modugno. La copertura da predisporre al di sopra dell'estradosso delle gallerie dovrà permettere il corretto ripristino di alcune attività/usi elementari del territorio quali ad esempio:

agricoltura, compreso l'impianto di esemplari arborei;

infrastrutture stradali;

usi ricreativi.

In sede di progettazione definitiva dovranno individuarsi tutti i possibili affinamenti di dettaglio del tracciato dell'opera che, compatibilmente con le esigenze tecniche e di esercizio del traffico ferroviario, permettano di ridurre le penalizzazioni inflitte alla fruizione degli edifici posti nelle immediate vicinanze della linea. Questi affinamenti dovranno essere previsti in stretta sinergia con la collocazione delle gallerie artificiali disposte a favore del ripristino della continuità del territorio e con le esigenze di conservazione della integrità/fruibilità delle emergenze architettoniche, archeologiche, o storico culturali in genere, individuate attraverso lo studio della componente paesaggio.

In sede di progettazione definitiva dovrà essere previsto il reimpianto di ogni esemplare di ulivo di gran pregio (circa 1000 ulivi) sacrificato per esigenze costruttive. Le operazioni di espianto dovranno essere pianificate in apposito documento identificando preventivamente le aree di previsto reimpianto, le modalità operative ed il calendario di attuazione.

Il tracciato dovrà osservare una distanza minima di almeno 50 mt dai seguenti edifici:

costruzione a trullo indicata con il n. 38 nell'allegato B «Componente rumore» del SIA;

immobili n. 3 (SA34 Masseria Lamasinata), 5 (Masseria) e SA36 Casino Massaro, indicati nella tavola 11 «Carta delle valenze architettoniche» del SIA.

In sede di progettazione definitiva, con riferimento agli attraversamenti della Lama Lamasinata, dovranno essere previsti, nel progetto definitivo, tutti i possibili interventi di mitigazione dell'impatto ambientale, quali la riduzione al massimo dei movimenti di terra e delle alterazioni dei caratteri orografici del sito, da verificare con appositi elaborati grafici, il mantenimento e/o il ripristino, al termine dei lavori, della vegetazione tipica del luogo.

In fase esecutiva, con particolare riferimento allo studio archeologico allegato al progetto, i lavori in progetto dovranno essere effettuati in tutta la loro estensione sotto la sorveglianza di archeologi. Nelle quattro aree a rischio, segnalate nello studio archeologico (Bari, zona industriale, stabilimento Alco; Bari, via S. Giorgio Martire/torre Massarelli; Bari - Modugno, S. Maria della Grotta; Modugno, Sottomuro), i lavori debbono essere effettuati con particolare cautela, utilizzando mezzi di potenza ridotta, che consentano di individuare e, al tempo stesso, salvaguardare i resti eventualmente presenti. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di archeologi per il controllo dei lavori, nonché quelli derivanti dall'esecuzione di eventuali lavori di scavo archeologico stratigrafico saranno posti a carico del soggetto aggiudicatore.

05A00577

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2004.

Adozione dei bandi relativi a concorsi pubblici. (Deliberazione n. 466/04/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 21 dicembre e, in particolare, nella sua prosecuzione del 23 dicembre;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto in particolare l'art. 1, comma 9, della sopra citata legge che prevede tra l'altro che l'Autorità adotti procedure per l'immissione nei ruoli del personale con contratto a tempo determinato;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti, rispettivamente, l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità;

Vista la delibera n. 294/01/CONS dell'11 luglio 2001, recante «Cessazione dell'efficacia delle disposizioni transitorie relative alla fase di avviamento delle attività istituzionali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183, che prevede l'immissione nei ruoli del personale con contratto a tempo determinato per il tramite di riserve dei posti nei concorsi pubblici;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», e, in particolare l'art. 3, comma 67 che, tra l'altro determina la definitiva pianta organica dell'Autorità in trecentoventi unità;

Vista la delibera n. 336/04/CONS del 19 ottobre 2004, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 2004, n. 267, con la quale è stata adottata, tra l'altro la ripartizione in fasce delle diverse qualifiche;

Vista la delibera n. 464/04/CONS, recante «Modifiche ed integrazioni al trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità», con la quale, tra l'altro è stata prevista la possibilità di effettuare prove preselettive nei concorsi pubblici;

Vista la delibera n. 337/04/CONS del 19 ottobre, concernente «Regolamento recante l'adozione della pianta organica definitiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 novembre 2004, n. 265;

Vista la disponibilità di posti in organico nella qualifica di funzionario e nella qualifica di operativo;

Considerato che, valutate le proprie esigenze funzionali, occorre procedere al reclutamento di personale con elevata specializzazione nelle aree della ricerca tecnica ed economica e che per tali esigenze occorre mettere a concorso tre posizioni di funzionario di I fascia;

Ritenuto altresì opportuno, valutate le proprie esigenze funzionali, destinare undici posti a posizioni di funzionario di II fascia in relazione a qualificate esigenze di carattere specialistico nelle seguenti aree: giuridica, tecnica, economica, sociologica;

Considerato che, sulla base delle medesime esigenze, ulteriori diciotto posizioni da mettere a concorso sono di funzionario di III fascia nelle medesime aree sopra indicate;

Valutata l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle posizioni di funzionario di III fascia e di funzionario di II fascia, riserve di posti nel limite rispettivamente di cinque posizioni e due posizioni a favore del personale che ne abbia titolo, secondo quanto previsto dai singoli bandi, al fine di non disperdere le esperienze lavorative già maturate presso l'Autorità;

Considerato altresì opportuno, per proprie esigenze funzionali, destinare a concorso pubblico sette posizioni di operativo di II, di cui due riservate al personale che ne abbia titolo, secondo quanto previsto dai singoli bandi;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 novembre 2004 e 20 dicembre 2004;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione dei bandi

1. Sono approvati i bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per sette posti di funzionario III fascia area economica, cinque posti di funzionario II fascia area economica, un posto di funzionario di I fascia area economica.

2. Sono approvati i bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per sette posti di funzionario III fascia area giuridica, tre posti di funzionario II fascia area giuridica.

3. Sono approvati i bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di funzionario III fascia area tecnica, due posti di funzionario II fascia area tecnica, due posti di funzionario di I fascia area tecnica.

4. Sono approvati i bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario III fascia area sociologica, un posto di funzionario II fascia area sociologica;

5. È approvato il bando di concorso pubblico per sette posti di operativo II fascia.

6. I requisiti di partecipazione, nonché le riserve dei posti sono specificati nei singoli bandi.

7. Le commissioni, una per le posizioni di area economica, una per le posizioni di area giuridica, una per le posizioni di area tecnica, una per le posizioni di area sociologica e una per il personale operativo sono nominate, secondo i criteri previsti dal regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale, con successivo provvedimento.

8. L'onere derivante dalla presente delibera trova copertura rispettivamente, nel capitolo 1051069 e collegati, per i conseguenti oneri riflessi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e dei successivi bilanci di competenza.

9. Il direttore del servizio risorse umane e finanziarie, nell'ambito delle proprie competenze, provvede agli atti ed alle iniziative conseguenti all'emanazione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità. I bandi approvati sono separatamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 23 dicembre 2004

Il presidente: CHELI

05A00513

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2004.

Disposizioni per l'attuazione delle procedure di mobilità volontaria di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Deliberazione n. 467/04/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 21 dicembre e, in particolare, nella sua prosecuzione del 23 dicembre;

Vista la legge 31 luglio 1997, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 luglio 1998, n. 169;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», e in particolare l'art. 3, comma 67;

Vista la delibera n. 336/04/CONS del 19 ottobre 2004, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 2004, n. 267;

Vista la delibera n. 337/04/CONS del 19 ottobre, concernente «Regolamento recante l'adozione della pianta organica definitiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 novembre 2004, n. 265;

Considerato che il citato art. 3, comma 67 della legge n. 350/2003 prevede, tra l'altro, che i posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica possano essere coperti anche, da dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, abbiano prestato servizio presso l'Autorità da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco, mediante le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente;

Ritenuto, di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nella qualifica di operativo e di esecutivo, avuto riguardo alla pianta organica approvata con la sopra citata delibera n. 337/04/CONS, per il tramite di procedure di mobilità, tenendo in debito conto il titolo di studio posseduto, nonché le esperienze maturate dal personale che presta servizio presso l'Autorità in posizione di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco;

Ritenuto necessario, in considerazione delle esigenze di servizio connesse alla implementazione della citata pianta organica, di procedere alla copertura di quindici posti di ruolo vacanti nelle due fasce della qualifica di operativo e di cinque posti di ruolo vacanti nelle due fasce della qualifica di esecutivo;

Ritenuto, altresì, per i medesimi motivi di cui sopra, di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nella terza e nella seconda fascia della qualifica di funzionario limitatamente a sette posti, di cui tre per funzionario con formazione economica, uno per funzionario con formazione tecnica, uno per funzionario con formazione sociologica e due per funzionario con formazione giuridica;

Visto l'accordo sulla pianta organica e ordinamento del personale siglato con le organizzazioni sindacali SIBC-FISAV e FALBI il 30 luglio 2004, nel quale sono, tra l'altro, previste le modalità attuative delle procedure di mobilità;

Considerato quanto previsto dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità in relazione ai requisiti per l'accesso alle diverse qualifiche, ed avuto riguardo al titolo di studio richiesto;

Vista la delibera n. 464/04/CONS del 22 dicembre 2004, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale» con la quale sono stati, tra l'altro, adottati i profili professionali;

Vista la delibera n. 466/04/CONS del 23 dicembre 2004, recante «Adozione dei bandi di concorso»;

Ritenuto di procedere all'inquadramento nei ruoli dell'Autorità del personale che, avendone titolo, faccia domanda per la procedura di mobilità mediante l'adozione della tabella di equiparazione prevista dal sopra citato accordo;

Considerato opportuno, ai fini di quanto stabilito dalla normativa in tema di assunzioni obbligatorie di categorie protette, di acquisire dai dipendenti interessati e/o dalle amministrazioni di appartenenza le idonee informazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 20 dicembre 2004;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

Avvio delle procedure di mobilità

1. Sono avviate le procedure di mobilità per la copertura di complessivi sette posti nell'ambito della terza e della seconda fascia della qualifica di funzionario, di cui tre per funzionario con formazione economica, uno per funzionario con formazione tecnica, uno per funzionario con formazione sociologico-umanistica e due per funzionario con formazione giuridica.

2. Sono avviate le procedure di mobilità per la copertura di complessivi quindici posti nell'ambito della prima e della seconda fascia della qualifica di operativo.

3. Sono avviate le procedure di mobilità per la copertura di complessivi cinque posti nell'ambito della prima e della seconda fascia della qualifica di esecutivo.

4. È ammesso alle procedure di cui al comma 1 il personale non dirigenziale attualmente in servizio che alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350, risulti da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso l'Autorità.

5. Il servizio risorse umane e finanziarie, previa verifica dei requisiti di coloro che hanno presentato la domanda, redige una graduatoria per ciascuna qualifica in base all'anzianità maturata in Autorità in posizione di comando, fuori ruolo o altro provvedimento di distacco dalla data del provvedimento che ha disposto il comando, il distacco o il fuori ruolo, ovvero, in mancanza di provvedimento espresso, dalla data di insediamento dell'Autorità.

6. All'esito dell'esperimento delle procedure di mobilità il personale che risulta utilmente collocato nelle graduatorie di cui al comma 5 è immesso nei ruoli al livello iniziale di ciascuna delle fasce indicate nella tabella di equiparazione di seguito riportata, in base alla qualifica posseduta nell'amministrazione di provenienza ed al titolo di studio richiesto dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità:

Qualifica nell'amministrazione di provenienza	Inquadramento nel ruolo dell'Autorità
C2, C3 (ex qualifiche VIII-IX ai sensi della legge n. 312/80)	Funzionario II fascia
C1 (ex qualifica VII ai sensi della legge n. 312/80)	Funzionario III fascia
C1, C2, C3 (senza titolo di studio previsto dal regolamento dell'Autorità) B3 (ex qualifica VI ai sensi della legge n. 312/80)	Operativo I fascia
B2, B1 (ex qualifiche IV e V ai sensi della legge n. 312/80)	Operativo II fascia
B1, B2, B3 senza titolo di studio previsto dal regolamento	Esecutivo I fascia
A1	Esecutivo II fascia

7. Al personale immesso nei ruoli all'esito delle procedure di mobilità è riconosciuto un livello aggiuntivo all'inquadramento in ciascuna fascia, risultante dall'applicazione della tabella di cui sopra, per ogni anno di anzianità maturata in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in Autorità dalla data del provvedimento che ha disposto il comando, il distacco o il fuori ruolo, ovvero, in mancanza di provvedimento espresso, dalla data di insediamento dell'Autorità. Il trattamento economico riconosciuto non potrà comunque essere inferiore alla retribuzione in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

8. L'immissione nei ruoli prevista dai commi precedenti ha effetto dall'approvazione delle graduatorie di cui al comma 5.

9. Il personale che, avendone titolo, non partecipa alle procedure di mobilità, si intende rinunciatario e, pertanto, rimane in servizio presso l'Autorità fino ai trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, fissato nella successiva circolare attuativa, anche se in posizione di fuori ruolo o distacco presso l'Autorità.

10. Il direttore del servizio risorse umane e finanziarie è incaricato di porre in essere gli adempimenti attuativi della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 23 dicembre 2004

Il presidente: CHELI

05A00537

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 29 novembre 2004)**, coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2005, n. 5** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3)**, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate dal decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione *autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali adottato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in base all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e quelle convenzionali e biologiche, al fine di non compromettere la biodiversità dell'ambiente naturale e di garantire la libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale.*

2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:

a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati, secondo la definizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite alle lettere *a)* e *b).*

Riferimenti normativi:

— La Raccomandazione della Commissione n. 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, è pubblicata nella GUCE n. L 189 del 29 luglio 2003.

— Si trascrive il testo degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante «Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati»:

«Art. 3 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) organismo: un'entità biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico;

b) organismo geneticamente modificato (OGM): un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante accoppiamento o incrocio o con la ricombinazione genetica naturale. Nell'àmbito di tale definizione:

1) una modificazione genetica è ottenuta almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I *A*, parte 1;

2) le tecniche elencate nell'allegato I *A*, parte 2, non sono considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica;

c) emissione deliberata: qualsiasi introduzione intenzionale nell'ambiente di un OGM per la quale non vengono usate misure specifiche di confinamento al fine di limitare il contatto con la popolazione e con l'ambiente e per garantire un livello elevato di sicurezza per questi ultimi;

d) immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi, dietro compenso o gratuitamente. Non costituiscono immissione sul mercato le seguenti operazioni:

1) la messa a disposizione di microrganismi geneticamente modificati per attività disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, ivi comprese le attività che comportano collezioni di colture;

2) la messa a disposizione di OGM diversi dai microrganismi di cui al punto 1) destinati ad essere impiegati unicamente in attività in cui si attuano misure rigorose e specifiche di confinamento atte a limitare il contatto di questi organismi con la popolazione e con l'ambiente e a garantire un livello elevato di sicurezza per questi ultimi; tali misure si basano sugli stessi principi di confinamento stabiliti dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206;

3) la messa a disposizione di OGM da utilizzarsi esclusivamente per emissioni deliberate a norma del Titolo II del presente decreto;

e) notifica: la trasmissione, in quadruplice copia, con l'aggiunta di una copia per ogni regione e provincia autonoma interessata per le notifiche di cui al Titolo II, delle informazioni prescritte nel presente decreto all'autorità nazionale competente di cui all'art. 2 effettuata con qualsiasi mezzo che lasci, comunque, traccia scritta, ovvero la trasmissione di informazioni della stessa natura ad una autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea;

f) notificante: il soggetto a carico del quale incombe l'obbligo di notifica;

g) prodotto: un preparato costituito da o contenente OGM, che viene immesso sul mercato;

h) valutazione del rischio ambientale: la valutazione, effettuata a norma dell'art. 5, comma 1, dei rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente, diretti o indiretti, immediati o differiti, che possono essere connessi all'emissione deliberata o all'immissione sul mercato di OGM;

i) consultazione pubblica: la possibilità offerta a qualunque persona fisica o giuridica, istituzione, organizzazione o associazione di formulare osservazioni o fornire informazioni in merito a ciascuna notifica».

«Art. 8 *(Notifica)*. — 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 7, chiunque intende effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM è tenuto a presentare preventivamente una notifica all'autorità nazionale competente.

2. La notifica comprende:

a) un fascicolo tecnico, su supporto cartaceo ed informatico, contenente le informazioni di cui all'allegato III necessarie per valutare il rischio ambientale connesso all'emissione deliberata dell'OGM e in particolare:

1) informazioni generali, comprese quelle relative al personale e alla sua formazione;

2) informazioni relative all'OGM;

3) informazioni relative alle condizioni di emissione e al potenziale ambiente ospite;

4) informazioni sulle interazioni tra OGM e ambiente;

5) un piano di monitoraggio conforme alle pertinenti parti dell'allegato III e diretto a individuare gli effetti dell'OGM sulla salute umana, animale e sull'ambiente;

6) informazioni relative ai piani di controllo, ai metodi di bonifica, al trattamento dei rifiuti e ai piani di intervento in caso di emergenza;

7) una sintesi delle informazioni di cui ai punti precedenti, redatta nelle lingue italiana ed inglese in conformità alle linee guida di cui alla decisione 2002/813/CE del 3 ottobre 2002, del Consiglio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 18 ottobre 2002, n. L 280, che contenga anche tutte le informazioni di cui all'art. 27, comma 4.

b) la valutazione del rischio ambientale e le conclusioni prescritte dall'allegato II, parte D, con i riferimenti bibliografici e l'indicazione dei metodi utilizzati, su supporto cartaceo ed informatico;

c) la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, in conformità alle prescrizioni stabilite dal decreto di cui al comma 6.

3. Il notificante può rinviare a dati o risultati di notifiche già presentate anche da altri notificanti o può presentare ulteriori informazioni, a suo avviso pertinenti, a condizione che tali informazioni, dati e risultati siano relativi a rilasci effettuati in siti o in ecosistemi del tutto simili a quelli oggetto della notifica. Tali informazioni, dati o risultati, se di terzi e dichiarati di carattere riservato, devono essere accompagnati da una lettera di accesso rilasciata dal titolare della relativa proprietà intellettuale.

4. L'autorità nazionale competente può accettare che le emissioni dello stesso OGM in uno stesso luogo o in luoghi diversi per lo stesso scopo e in un periodo determinato di tempo possano essere comunicate con un'unica notifica.

5. Per ogni successiva emissione dello stesso OGM, precedentemente notificato come parte dello stesso programma di ricerca, il notificante è tenuto ad inviare una nuova notifica. In questo caso, il notificante può fare riferimento ai dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi ad emissioni precedenti.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definite, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le prescrizioni ai fini della valutazione del rischio di cui al comma 2, lettera *c)*.».

— Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, è pubblicato nella GUCE n. L 198 del 22 luglio 1991.

Art. 2.

Salvaguardia del principio di coesistenza

1. Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre.

2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 è realizzata in modo da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di *commistione tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche*.

2-bis. *Nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiudizio per le attività agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento. È fatta salva ogni disposizione concernente le aree protette.*

3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare *agli agricoltori, agli operatori della filiera ed* ai consumatori la reale possibilità di scelta tra prodotti *convenzionali, biologici e transgenici* e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.

Art. 3.

Applicazione delle misure di coesistenza

1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture *transgeniche, biologiche e convenzionali*, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, *emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari*, sono definite le norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di cui all'articolo 7. Il suddetto decreto è notificato alla Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998.

2. Nell'ambito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le province autonome, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee.

Riferimenti normativi:

— La direttiva n. 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, è pubblicata nella GUCE n. L 204 del 21 luglio 1998.

— La Raccomandazione della Commissione n. 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, è pubblicata nella GUCE n. L 189 del 29 luglio 2003.

Art. 4.

Piani di coesistenza

1. Le regioni e le province autonome adottano, con proprio provvedimento, il piano di coesistenza in coerenza con il decreto di cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche *per realizzare*, la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni, associazioni, organismi ed altri soggetti portatori di interessi in materia.

3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base volontaria, di accordi tra *conduttori agricoli*, al fine di adottare le misure di gestione *previste dal piano di coesistenza di cui al comma 1* per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche, *convenzionali e biologiche*.

3-bis. *Le regioni e le province autonome, al fine di prevedere un equo risarcimento per gli eventuali danni causati dalla inosservanza del piano di coesione, ferme restando le previsione dell'articolo 5, comma 1*-bis, *possono istituire un apposito fondo, finalizzato a consentire il rispristino delle condizioni agronomiche preesistenti all'evento dannoso, il cui funzionamento è determinato con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1.*

Art. 5.

Responsabilità

1. *Il conduttore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo.*

1-bis. *Il conduttore agricolo che riceve un danno derivante dall'inosservanza da parte di altri soggetti delle misure del piano di coesistenza ha diritto ad essere risarcito. Tale risarcimento grava su chiunque abbia cagionato i danni derivanti dalla inosservanza del piano di coesistenza di cui all'articolo 4 e del piano di gestione aziendale di cui al comma 3 del presente articolo. Sui soggetti che non osservano tali misure incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse. Analoga responsabilità grava sui fornitori dei mezzi tecnici di produzione e sugli altri operatori della filiera produttiva primaria.*

1-ter. *Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono individuate le diverse tipologie di risarcimento dei danni di cui al comma 1*-bis *e di quelli derivanti da commistione non imputabile a responsabilità soggettive. Il decreto definisce inoltre le modalità di accesso del conduttore agricolo danneggiato al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. Il decreto definisce altresì le forme di utilizzo, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, di specifici strumenti assicurativi da parte dei conduttori agricoli, diretti a sostenere gli oneri derivanti dalle responsabilità e dai danni disciplinati dal presente articolo.*

2. *Il conduttore* agricolo è esente dalle responsabilità di cui al *comma 1*-bis, nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente l'assenza di organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa.

3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi genericamente modificati è tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza, sulla base del piano di cui all'articolo 4, nonché a conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni relative alle misure di gestione adottate.

4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire modalità e procedure per *la raccolta* e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei dati e degli elementi di cui al comma 3.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, reca «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38».

— Si trascrive il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante «Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati»:

«Art. 30 *(Pubblici registri)*. — 1. Presso l'autorità nazionale competente è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un pubblico registro informatico dove sono annotate le localizzazioni degli OGM emessi in virtù del titolo II. Sono, altresì, istituiti presso le regioni e le province autonome registri informatici su cui sono annotate le localizzazioni degli OGM coltivati in virtù del titolo III, per consentire, in particolare, il controllo del monitoraggio degli eventuali effetti di tali OGM sull'ambiente, ai sensi dell'art. 21, comma 3, lettera *g)*, e dell'art. 22, comma 1. Le informazioni annotate su tali registri sono immediatamente rese pubbliche e l'accesso ai registri deve essere facilmente garantito al pubblico.

2. Chiunque coltiva OGM comunica alle regioni e province autonome competenti per territorio, entro quindici giorni dalla messa in coltura, la localizzazione delle coltivazioni e conserva per dieci anni le informazioni relative agli OGM coltivati ed alla loro localizzazione.».

— Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 1998, n. 173, recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»:

«Art. 15 *(Servizi di interesse pubblico)*. — 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4.

2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, è unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso è trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.

3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Reperto-

rio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresì definite le modalità di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare.

4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.

5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi.».

Art. 6.

Sanzioni

1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000.

2. Chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, è punito con l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo degli articoli 35 e 36 del citato decreto legislativo n. 224 del 2003:

«Art. 35 *(Sanzioni relative al Titolo III)*. — 1. Chiunque immette sul mercato un OGM senza aver provveduto alla preventiva notifica all'autorità nazionale competente o all'autorità competente di altro Stato membro della Comunità europea nel quale l'immissione sul mercato comunitario è avvenuta per la prima volta, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.

2. Se l'immissione sul mercato avviene dopo la notifica, ma prima del rilascio dell'autorizzazione ovvero dopo che l'autorizzazione sia stata rifiutata o revocata, si applica l'arresto sino a due anni o l'ammenda sino ad euro 51.700.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nella fattispecie di cui all'art. 16, comma 7.

4. Chiunque, dopo essere stato autorizzato dall'autorità nazionale competente o dall'autorità competente di altro Stato membro della Comunità europea all'immissione sul mercato di un OGM senza aver provveduto, nei termini previsti, alla notifica per il rinnovo del provvedimento di autorizzazione, continua, dopo la scadenza di quest'ultimo, ad immettere sul mercato l'OGM, ovvero, continua a immettere sul mercato l'OGM dopo che il rinnovo del provvedimento di autorizzazione sia stato rifiutato o revocato, è punito, nel primo caso, con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al comma 2.

5. Chiunque effettua l'immissione sul mercato di un OGM, senza osservare le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione o nel provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione rilasciati dall'autorità competente nazionale o dalla autorità competente di altro Stato membro della Comunità europea, ivi comprese quelle sull'etichettatura e sull'imballaggio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500.

6. Chiunque, dopo la notifica all'autorità nazionale competente o dopo avere ottenuto dalla stessa o dalla autorità competente di altro Stato membro della Comunità europea l'autorizzazione all'immissione sul mercato di un OGM disponendo di nuove informazioni sui rischi dell'OGM per la salute umana, animale e per l'ambiente, non adotta immediatamente tutte le misure necessarie per tutelare la salute umana, animale e l'ambiente o non comunica all'autorità nazionale competente le informazioni predette e le misure adottate è punito, nel primo caso, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700, nel secondo, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500.

7. Gli utenti di un OGM immesso sul mercato a seguito del provvedimento di autorizzazione o del rinnovo dello stesso rilasciati dall'autorità nazionale competente o dall'autorità competente di altro Stato membro della Comunità europea, che non rispettano le condizioni specifiche di impiego o le relative restrizioni in ordine agli ambienti ed alle aree geografiche, previste nel provvedimento di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.100 ad euro 6.200.

8. Chiunque, dopo l'immissione sul mercato di un OGM, non effettua il monitoraggio e la relativa relazione alle condizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità nazionale competente o dalla autorità competente di altro Stato membro della Comunità europea ovvero non invia all'autorità nazionale competente la relazione concernente il monitoraggio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 25.900.

9. Chiunque non osserva i provvedimenti, adottati ai sensi dell'art. 25, che limitano o vietano temporaneamente l'immissione sul mercato, l'uso o la vendita sul territorio nazionale di un OGM, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.

10. Chiunque, nell'ipotesi prevista dall'art. 30, comma 2, non comunica alle regioni e alle province autonome competenti per territorio, entro quindici giorni dalla messa in coltura, la localizzazione delle coltivazioni degli OGM o non conserva per dieci anni le informazioni relative agli OGM coltivati ed alla localizzazione delle coltivazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 12.000.»

«Art. 36 *(Sanzioni per danni provocati alla salute umana e all'ambiente, bonifica e ripristino ambientale e risarcimento del danno ambientale)*. — 1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 34 e 35 e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chi, nell'effettuazione di un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM ovvero nell'immissione sul mercato di un OGM, cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche è punito con l'arresto sino a tre anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.

2. Chiunque, con il proprio comportamento omissivo o commissivo, in violazione delle disposizioni del presente decreto, provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo od alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate: e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. Ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione del danno di cui al comma 3, lo stesso si presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa ovvero alla sanzione penale, in concreto applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena detentiva, solo al fine della quantificazione del danno di cui al presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria ha luogo calcolando duecentosei euro per un giorno di pena detentiva.

5. In caso di condanna penale o di emanazione del provvedimento di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, la cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Gli enti di cui al comma 1, dell'art. 56 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, danno prontamente notizia dell'avvenuta erogazione delle sanzioni amministrative al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine del recupero del danno ambientale.

6. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 2 è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 25.900.».

Art. 7.

Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il «Comitato *consultivo* in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche».

2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato è composto da esperti qualificati nella materia *e di documentata indipendenza da soggetti portatori di interessi nelle materie di cui al presente decreto*, di cui due nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e quattro designati dalla citata Conferenza, *nonché due designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e due dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)*.

3. Il Comitato di cui al comma 1 *propone*, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le linee guida ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il Comitato provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi e delle disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorità nazionale competente i risultati di detta attività di monitoraggio. *Ai fini della predisposizione delle linee guida il Comitato acquisisce i pareri dei rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*.

4. Il Comitato ha, altresì, il compito di proporre le misure relative all'omogeneizzazione delle modalità di controllo. Le relative misure sono adottate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1.

5. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa. Alla corresponsione del gettone di presenza, al funzionamento del Comitato e alle connesse attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— La raccomandazione della Commissione n. 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, è pubblicata nella GUCE n. L 189 del 29 luglio 2003.

— Si trascrive il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.»:

«Art. 20 *(Istituti della concertazione)*. — 1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.

2. Le modalità delle ulteriori attività di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.».

Art. 8.

Norme transitorie

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, fino all'adozione dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture transgeniche, *ad eccezione di quelle autorizzate per fini di ricerca e di sperimentazione*, non sono consentite.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A00840

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 29 novembre 2004)**, convertito, senza modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 6** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5)**, recante: «Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza», corredato delle relative note.**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

Nuovi requisiti per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione economica e finanziaria

1. L'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Requisiti per l'ammissione)*. — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270», purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli. ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.».

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, legge 18 febbraio 2004, n. 39, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2003, n. 298.

— Per completezza di informazione, si riporta l'art. 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274):

«Art. 27 *(Condizioni per l'ammissione alla procedura)*. — 1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:

a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali");

b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione")».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A00782

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 gennaio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3065
Yen giapponese	134,34
Corona danese	7,4425
Lira Sterlina	0,69560
Corona svedese	9,0615
Franco svizzero	1,5441
Corona islandese	81,63
Corona norvegese	8,1915
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5821
Corona ceca	30,278
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4317
Zloty polacco	4,0750
Leu romeno	38191
Tallero sloveno	239,77
Corona slovacca	38,620
Lira turca	1,7549
Dollaro australiano	1,6995
Dollaro canadese	1,5939
Dollaro di Hong Kong	10,1891
Dollaro neozelandese	1,8293
Dollaro di Singapore	2,1341
Won sudcoreano	1348,70
Rand sudafricano	7,7805

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A00845

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Definizione del formato e delle modalità di trasmissione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

Il giorno 17 novembre 2004 è stato pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (http:\\www. minimbiente.it), in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, il decreto dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive n. DEC\RAS\1715\2004 in data 16 novembre 2004 relativo alla definizione del formato e delle modalità di trasmissione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, nonché le specificazioni di dettaglio da includere nella stessa.

05A00515

Definizione del formato e delle modalità di trasmissione delle informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni di gas ad effetto serra per il periodo 2005-2007.

Il giorno 30 novembre è stato pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (http:\\www. Miniambiente.it), in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, il decreto dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive n. DEC\RAS\1877\2004 in data 29 novembre 2004, relativo alla definizione del formato e delle modalità di trasmissione delle informazioni neccessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni di gas ad effetto serra per il periodo 2005-2007, nonché le specificazioni di dettaglio sui dati richiesti.

05A00516

AGENZIA DEL TERRITORIO

Comunicato di rettifica concernente l'aggiornamento a cadenza semestrale dei coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi a centonove comuni non capoluogo.

La tabella allegata al presente comunicato annulla e sostituisce quella allegata al comunicato relativo ai comuni non capoluogo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 2005, nella quale furono riprodotti, per mero errore materiale di trasmissione, i coefficienti aggregati di abbattimento relativi al periodo 1º semestre 2001 - 2º semestre 2003, già pubblicati in precedenza.

TABELLA DEI COEFFICIENTI AGGREGATI DI ABBATTIMENTO DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 41/2004

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento 1º semestre 2001 - 1º semestre 2004
Aci Catena	0,9283
Alassio	0,6967
Anzio	0,8244
Arco	0,8363
Arenzano	0,7639
Asiago	0,9252
Avezzano	0,9615
Basiglio	0,9824
Battipaglia	0,9231
Bevagna	0,7899
Bra	0,8523
Busto Arsizio	0,9535
Calvatone	0,8991
Camogli	0,7221
Capua	0,9600
Carinola	0,9637
Casalbuttano ed Uniti	0,8991
Casamassima	0,8452
Cassina de' Pecchi	0,9487
Cassino	0,8488
Castelfranco in Miscano	0,9527
Castelleone	0,8531
Cento	0,8433
Cercola	0,9597
Cervignano del Friuli	0,8815
Cesano Boscone	0,9626
Chivasso	0,8649
Civita Castellana	0,9832
Civitavecchia	0,7902
Collegno	0,8477
Cologno Monzese	0,9164
Corciano	0,7444
Corsico	0,9421
Cortona	0,8021
Fermo	0,7665
Ferrandina	0,9929
Folignano	0,7343
Foligno	0,7389
Gallarate	0,9156
Galliera Veneta	0,8416
Gardone Val Trompia	0,9311
Gorno	0,9253
Gradisca d'Isonzo	0,7076
Gualtieri	0,8958
Guidonia Montecelio	0,7521
Iglesias	0,9412
Imola	0,8563
Isole Tremiti	0,9631
Ivrea	0,9350
Legnano	0,9527
Lentate sul Seveso	0,9205
Magenta	0,9326
Margherita di Savoia	0,8343
Marsciano	0,7264
Melegnano	0,9124
Mirabello Sannitico	0,9409
Mogliano Veneto	0,8413
Molfetta	0,8440
Moncalieri	0,8840
Monesiglio	0,8572
Monfalcone	0,7100
Monselice	0,8985
Monteprandone	0,7441
Monterotondo	0,7269
Monza	0,9076
Nettuno	0,7662
Nocera Inferiore	0,9415
Osimo	0,7137
Pieve Emanuele	0,9626
Piombino	0,8092
Poggio a Caiano	0,8204
Policoro	0,9751
Pomezia	0,7506
Pontassieve	0,7889
Pozzuoli	0,9472
Rho	0,9194
Rivoli	0,8811
Rovereto	0,8662
Rozzano	0,9486
Saint Vincent	0,8719
Salò	0,9309
San Cipriano Picentino	0,9112
San Giuliano Milanese	0,9360
San Leo	0,7211
San Martino in Pensilis	0,9361
San Massimo	0,9263
San Mauro Torinese	0,8716
San Remo	0,7234
Santa Croce di Magliano	0,9753
Saronno	0,9456
Sassoferrato	0,7344
Sassuolo	0,8746
Scandicci	0,8231
Segrate	0,9703
Sesto Fiorentino	0,8234
Sesto San Giovanni	0,9467

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento 1° semestre 2001 - 1° semestre 2004
Sestri Levante	0,7332
Sondalo	0,9894
Spinea	0,8777
Tolmezzo	0,8312
Trani	0,7861
Velletri	0,8780
Venaria	0,8559
Ventimiglia	0,8679
Viareggio	0,8072
Vico del Gargano	0,9484
Villaricca	0,9606
Vinovo	0,8883
Volpiano	0,8811

05A00618

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SASSARI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate ditte già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività provvedendo alla restituzione dei marchi stessi.

Marchio	Ragione sociale	Sede
65 SS	Passerò Gianfranco	Alghero
71 SS	Foddai Raffaele	Alghero
73 SS	Altea Maria Rita	Valledoria
101 SS	Falchi Salvatorica	Sassari
125 SS	Nieddu Silvana	Porto Torres
126 SS	Zedda Mariangela	Alghero
130 SS	Marrazzo Pasquale	Alghero
141 SS	Setti Gianluca	Usini
159 SS	Sanna Antonio	Ossi

05A00514

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501022/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.